

TORNATA DEL 25 MARZO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Domande d'urgenza.* = *Rinnovamento della votazione, ed approvazione del disegno di legge per l'acquisto di un cordone telegrafico sottomarino.* = *Risultamento del ballottaggio per la nomina della Commissione dei resoconti amministrativi.* = *Verificazione dell'elezione del collegio di Volterra — Obbiezioni del deputato Mellana, e schiarimenti del relatore Negrotto — È convalidata.* = *Discussione generale del disegno di legge per la concessione della naturalità ai cittadini veneti e romani — Adesione del ministro dell'interno, Peruzzi, e ritiro dell'articolo 3 dalla Commissione — Osservazioni e proposta del deputato Laurenti-Roubaudi, e dichiarazione del ministro per l'interno — Osservazioni generali ed emendamenti dei deputati Cairoli, Castagnola, Mancini, Bizio, De Boni, Regnoli, Sineo, Lazzaro, Camerini e Salaris — Parole in appoggio della proposta legge del deputato Avezzana.*

La seduta è aperta alle ore una e mezzo pomeridiane.

MISCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8933. Parecchi cittadini di Parma, facendosi interpreti dei voti espressi da altre popolazioni italiane in favore della Polonia, rivolgono un'istanza nel senso della petizione registrata al numero 8889.

8934. Il Consiglio municipale di Monte Pavone, circondario di Catanzaro, chiede l'annullamento di un giudicato pronunciato sotto il cessato Governo borbonico, col quale venne privato del possesso di un fondo pervenutogli per disposizione testamentaria dalla duchessa di Nocera.

8935. Duemila novecento cinquantadue cittadini, dei quali 68 appartenenti al clero, delle provincie di Napoli, di Bari, di Principato Ulteriore, della Basilicata, di Piedimonte d'Alife, di Terra di Lavoro e di Chieti domandano il traslocamento della capitale provvisoria da Torino a Napoli.

8936. Amadio Camillo e sette altri rappresentanti il comizio tenutosi in Forlì in favore della Polonia rivolgono una petizione simile a quella registrata al numero 8889.

8937. Il sindaco, la Giunta e i consiglieri municipali di Venafro, comune della provincia di Molise, domandano che il medesimo venga aggregato alla provincia di Terra di Lavoro.

8938. La Giunta comunale e vari cittadini di San Benedetto del Tronto si lagnano che i lavori della strada ferrata non siano eseguiti secondo i bisogni di quella popolazione e chiedono si ponga sollecito riparo ai gravi danni che le sovrastano qualora si mantenga l'attuale livellazione.

8939. Mille duecento novantatré cittadini di Bergamo domandano che con mezzi conciliabili cogli interessi e colla dignità della nazione si procuri di migliorare le sorti della Polonia. (Petizione identica al numero 8889).

8940. Duecento ventitre cittadini di Varese presentano una petizione a favore della Polonia conforme a quella segnata col numero 8889.

8941. Piani, avvocato, di Modena, chiede il permesso di emettere azioni a favore dei danneggiati dal brigantaggio, ovvero domanda il pagamento di un suo credito contro lo Stato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Vennero presentati i seguenti omaggi:

Dal giudice del comune di Bettola, provincia di Piacenza — Una sua poesia intitolata: *Augurio alla Polonia*, una copia;

Dall'abate Jacopo Bernardi — Discorso inaugurale per la ristorazione degli studi filosofici e il riapririmento dell'anno scolastico in Pinerolo, copie 5;

Dal ministro dei lavori pubblici — Dizionario geografico generale delle poste, copie 5.

Saranno deposte alla biblioteca.

Il deputato Ferrari ha la parola sul sunto delle petizioni.

FERRARI. Desidero che la Camera invii la petizione mandata dal *meeting* di Varese alla Commissione delle petizioni per la Polonia.

PRESIDENTE. Sarà inviata.

FERRARI. Desidero altresì che la petizione 8935, che il nostro collega Ricciardi mi ha incaricato di presentare alla Camera, sia dichiarata d'urgenza.

Trattasi della capitale d'Italia.

Voci. Ah! ah! ci siamo!

FERRARI. Si esprime in questa petizione il voto che sia dichiarata Napoli capitale del regno.

Voi sapete, o signori, che le opinioni su questo punto sono varie; gli uni desiderano che rimanga il centro del regno a Torino, gli altri lo vogliono a Roma, altri a Napoli ed altri desiderano che la capitale sia nomade! (*Si parla*)

Senza pregiudicare nessuna opinione, senza pregiudicare l'opinione mia propria, e neppure l'opinione di coloro i quali desiderano che si fondi una nuova capitale, credo che sia atto di cortesia l'accordare l'urgenza al nostro collega, il conte Ricciardi... (*ilarità*)

In verità lo spostamento delle capitali implica una rivoluzione e si effettua in generale non di sangue freddo, non al seguito di semplici discussioni, ma dopo profonde modificazioni nella legge regnante. Però il problema della capitale italiana sussiste, è legale, tosto o tardi sarà sciolto e per conseguenza merita di essere dichiarata di urgenza la petizione in discorso. È bene che il Parlamento si abitui a scandagliare un problema dal quale dipendono i nostri futuri destini.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, sarà dichiarata d'urgenza.

(È ammessa d'urgenza.)

Il deputato Moretti ha facoltà di parlare.

MORETTI. È stata presentata ed oggi annunciata alla Camera sotto il numero 8939 una petizione a favore della Polonia sottoscritta da 1293 cittadini di Bergamo. Domando alla Camera che sia dichiarata d'urgenza ed unita a tutte le altre petizioni state presentate al medesimo intento, onde possa insieme con queste essere riferita nella seduta a quest'uopo appositamente stabilita, di domani a sera.

(È inviata alla Commissione.)

PRESIDENTE. Il deputato Mureddu ha facoltà di parlare.

MUREDDU. Colla petizione 8929 Luccioni Francesca, vedova del marinaio Zicavo Pietro, domiciliata nell'isola della Maddalena, si lagna di non aver potuto ancora conseguire la pensione dovutagli a termini del decreto 7 settembre 1856, sebbene abbia trasmessi i necessari documenti sino dal gennaio del 1862.

Interessa grandemente che si conoscano le cause di questo ritardo e soprattutto interessa che pensioni le

quali tengono luogo di alimenti non soffrano dilazione; conseguentemente io prego la Camera a volerla dichiarare d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

ALFIERI D'EVANDRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI D'EVANDRO. Colla petizione ch'è stata deposta ieri sul tavolo della Presidenza, e segnata col numero 8937, il municipio di Venafro si lagna d'essere stato aggregato alla provincia di Molise alla quale non lo congiungono nè la storia, nè gl'interessi materiali, e domanda d'essere restituito alla provincia di Terra di Lavoro.

Seguita l'iliade dei giusti reclami per la malaugurata creazione della provincia di Benevento, al pari degli altri municipi, de' quali si dispose con volontà imperatoria: Venafro non fu mai consultata sulle sue sorti e si offesero gl'interessi e l'amor proprio di una cittadinanza che meritava i migliori riguardi. La questione è degna di esser presa in seria considerazione.

Prego dunque la Camera di voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Essendo presenti i deputati Teodorani e Bellazzi, li invito a prestar giuramento.

(I deputati Teodorani e Bellazzi prestano giuramento.)

VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ACQUISTO DI UN CORDONE TELEGRAFICO SOTTOMARINO.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sulla legge approvata ieri per articoli, per l'acquisto di un cordone telegrafico sottomarino.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	210
Maggioranza	106
Voti favorevoli	185
Voti contrari	25

(La Camera approva.)

Nello squittinio di ballottaggio fra i signori Michelini, Cavallini, Ricci Vincenzo e La Farina, risultarono eletti: Michelini con voti 109, Cavallini 106.

Ebbe il signor Ricci Vincenzo voti 94, La Farina 40; schede nulle 29.

La Commissione dunque rimane composta dei deputati:

Lanza Giovanni — Monticelli — Oytana — Martinelli — De Blasiis — Depretis — Morandini — Michelini — Cavallini.

VERIFICAZIONE DELL'ELEZIONE DEL COLLEGIO DI VOLTERRA.

PRESIDENTE. Il deputato Negrotto è invitato alla tribuna per riferire sopra una elezione.

NEGROTTO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera, per mandato dell'VIII ufficio, sull'elezione del collegio elettorale di Volterra.

Questo collegio si compone di sei sezioni: Volterra, Campiglia, Castagneto, Piombino, Pavarance e Guardistallo.

Gli elettori iscritti sommano a 822. Alla prima votazione intervennero 391, e i voti andarono divisi nel seguente modo: al cavaliere Celestino Bianchi voti 137, all'avvocato Achille Gennarelli 219, al conte Filippo De Bardi 29; dispersi 3, nulli 3.

Non avendo alcuno dei candidati raggiunto il numero di voti voluto dalla legge, si dovette passare a un secondo scrutinio di ballottaggio.

A questo intervennero 490 elettori: il cavaliere Celestino Bianchi ebbe voti 250, l'avvocato Achille Gennarelli 237; voti nulli 3. In conseguenza l'ufficio della sezione principale di Volterra proclamò il cavaliere Celestino Bianchi a deputato di quel collegio.

Le operazioni furono regolari, non vi furono nè reclami, nè proteste. Se non che vi fu una lieve irregolarità che però l'ufficio VIII non ha creduto tale da poter viziare l'elezione, e questa irregolarità consiste in ciò che nella prima votazione due presidenti e nella seconda tre presidenti di sezioni secondarie inviarono i verbali alla sezione principale per mezzo di scrutatori, e tra questi uno per mezzo del segretario dell'ufficio definitivo.

L'ufficio VIII ha considerato che, se la Camera ritenesse essere questo un motivo di nullità, sarebbe data ad un presidente qualunque che volesse vedere annullata una elezione la facoltà di ottenere questo scopo coll'invviare i verbali alla sezione principale per mezzo del primo individuo che gli capitasse, invece di portarli egli stesso.

Come vede la Camera, sarebbe questo un precedente pericolosissimo.

Vi sarebbe inoltre l'altra circostanza in cui un presidente potesse essere impedito per motivi di salute, e quindi ne verrebbe anche in questo caso l'annullamento dell'elezione per una circostanza affatto indipendente dalla volontà di un presidente di sezione.

Per queste considerazioni e per le decisioni in casi simili prese dalla Camera, l'ufficio VIII mi diede il mandato di proporvi la convalidazione dell'elezione del collegio di Volterra in capo all'onorevole cavaliere Bianchi Celestino.

Debbo far notare alla Camera che il cavaliere Bianchi essendo stato direttore generale al Ministero dell'interno, l'ufficio ha incaricato l'onorevole suo presidente di prendere su questo fatto informazioni onde accertarsi in quale condizione si trovasse l'eletto rispetto all'impiego, e venne risposto con lettera del Ministero dell'interno, sottoscritta Spaventa, che il cavaliere Bianchi era stato posto in aspettativa senza stipendio fin dal 7 marzo 1862. In conseguenza anche sotto questo aspetto, vista la giurisprudenza della Camera, l'ufficio crede abbiasi

a convalidare l'elezione come più sopra ho avuto l'onore di proporvi.

MELLANA. Domando se dalla lettura dei verbali consti che qualche protesta o qualche dubbio vi sia stato intorno all'indicazione precisa dell'individuo che s'intendeva di nominare a deputato.

È noto che sotto il nome di Celestino Bianchi vi sono altri all'infuori dell'onorevole eletto, che hanno una fama riconosciuta anche fuori della provincia o del circolo dove si doveva nominare il deputato.

Domando adunque se vi sia alcuno che abbia protestato facendo valere questa circostanza.

NEGROTTO, relatore. Nell'ufficio vi fu un deputato il quale accademicamente, prima che l'ufficio sedesse, fece sentire che qualcheduno aveva detto vi fosse in Milano un altro Celestino Bianchi. Allora quando si aperse la seduta fu detto se si dovesse o no far cenno di questo. L'ufficio pensò che siccome non havvi alcuna protesta, nè alcun reclamo, non vi fosse ragione di farne argomento di alcuna decisione. Però venne da me osservato che dicendosi da qualcuno questa cosa era opportuno di chiarirsi se fosse vero che a Milano esistesse un altro cavaliere Celestino Bianchi.

MELLANA. Domando la parola.

NEGROTTO, relatore. In questo punto il nostro presidente venne incaricato d'informarsene per mezzo del ministro dell'interno, e dal Ministero dell'interno fu risposto che esiste bensì un Bianchi Celestino a Milano, ma che il Celestino Bianchi di Milano non è cavaliere, mentre invece il Celestino Bianchi che fu eletto è cavaliere; e da tutti i verbali risulta che i voti furono dati al cavaliere Celestino Bianchi, tranne tre bollettini i quali dicevano soltanto signor Celestino Bianchi. Ora la quistione che si potrebbe sollevare sarebbe quella di vedere se questi tre voti avrebbero potuto avere qualche influenza sull'esito della prima votazione, cioè, se non calcolati al cavaliere Celestino Bianchi, avesse dovuto andare in ballottaggio coll'avvocato Gennarelli, colui che fu il terzo dei candidati secondo l'ordine dei voti riportati, vale a dire il signor De Bardi conte Filippo, ma il signor De Bardi conte Filippo non ebbe che 29 voti. Da ciò si vede chiaramente, che quand'anche l'ufficio elettorale avesse annullati i tre voti di cui sopra, per questo non ne sarebbe meno avvenuto che il cavaliere Celestino Bianchi, il quale ha riportato 137 voti, avrebbe dovuto essere in ballottaggio col signor Gennarelli.

Ma vi è un'altra osservazione a fare, vi sono a questo proposito i precedenti della Camera.

La Camera, p. e., nelle elezioni, se non m'inganno, degli onorevoli Mellana, Demarchi, Saracco, ecc., ha deliberato in questo senso che, quantunque nei bollettini non fossero specificate le qualità della persona eletta, quando nel circondario non si conoscessero altri individui eleggibili di tal nome, dovesse l'ufficio elettorale tenerli per validi. Conseguentemente può la Camera convalidare quest'elezione, ed io credo, che date queste spiegazioni, l'onorevole Mellana sarà sod-

disfatto e contento di poter dare il suo voto favorevole all'elezione del cavaliere Celestino Bianchi. (*Bravo!* — *ilarità*)

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Io non intendo che in occasione di elezioni vi possano essere discorsi accademici. I discorsi accademici non hanno luogo laddove si compie un dovere.

NEGROTTO, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

MELLANA. Il discorso dell'onorevole relatore mi parve qualche cosa ancora di più di accademico, inquantochè io lo trovai preparato di tutto punto a rispondere al semplice quesito che io sottoposi alla Camera.

Noterò solo che la qualifica di cavaliere oggigiorno si può ritenere generica e poco adatta a precisare un individuo.

Aggiungerò anche che dappoichè l'onorevole relatore s'attiene così perfettamente all'esattezza delle qualifiche, che non so se il cavaliere Celestino Bianchi, quegli che fu eletto, sia cavaliere o non invece commendatore... (*Oh! oh!*)

Ripeto, io avevo semplicemente domandata una spiegazione che mi pareva necessaria. Si sapeva infatti che la stampa aveva elevato qualche dubbio in proposito. Avvi un altro Celestino Bianchi, non persona ignorata, ma di chiara fama per opere recenti, per opere letterarie, il quale è vero che non è nato in quella provincia od in quel distretto in cui l'elezione fu fatta, ma sappiamo che questi uomini eminenti e conosciuti possono essere portati a deputati in collegi all'infuori di quello ove sono nati.

Io credo che l'interrogazione da me fatta fosse a proposito; ritengo anzi che l'onorevole relatore avrebbe dovuto antivederla, e discutere non accademicamente, ma effettivamente questa questione.

In quanto al fatto da esso esposto delle elezioni dei deputati Mellana, Saracco ed altri conoscendo egli questi antecedenti, saprà anche i ragionamenti che furono fatti in allora. Si trattava di deputati che da più anni erano in quello stesso luogo nominati; si trattava, quanto agli omonimi, non conosciuti, come al caso nostro. Qui si tratta invece di una prima elezione fatta, e di due Celestini Bianchi che in qualsiasi provincia d'Italia sono conosciuti capaci e degni della deputazione.

Io credevo e credo che fosse indispensabile, se vi fu opposizione a questo riguardo, che l'onorevole relatore dovesse farne cenno.

Ripeto però che quando veggio che la diversità sta puramente in tre voti, e questi tre voti non influiscono per nulla sulla validità dell'elezione, non insisto.

Voci. Ai voti! ai voti!

NEGROTTO, relatore. Io aveva chiesta la parola per un fatto personale. (*No! no!*)

PRESIDENTE. Parli per un fatto personale, ma prima lo indichi come prescrive il regolamento.

NEGROTTO, relatore. Siccome l'onorevole Mellana

disse che io volli fare un discorso accademico, così credo sia necessario che io dimostri come ciò non sia. (*ilarità*)

Voci. Parli! parli!

Altre voci. Ai voti! ai voti!

NEGROTTO, relatore. L'onorevole Mellana volle incolparmi che io avessi colta quest'occasione per fare un discorso accademico; io ho risposto all'onorevole Mellana sull'interpello ch'egli mi ha fatto; e siccome so che la Camera è desiderosa che non si perda tempo, invece di rispondere semplicemente a ciò che mi ha chiesto ho creduto di dovere in pari tempo ed in precedenza ribattere quelle ragioni che m'immaginava egli avrebbe poste innanzi in replica alle mie risposte e che ne sarebbero state naturale conseguenza.

Quindi non ho voluto per nulla fare un discorso accademico, come d'altronde le mie parole lo provano, nè credo essere stato a ciò preparato come l'onorevole Mellana vorrebbe far credere.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'ufficio VIII propone il convalidamento dell'elezione del collegio di Volterra nella persona del signor cavaliere Celestino Bianchi.

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO CAIROLI PER LA CITTADINANZA AGLI EMIGRATI ITALIANI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge sulla cittadinanza agli emigrati delle provincie italiane non ancora unite al regno.

Do prima di tutto lettura del progetto di legge come venne proposto dal deputato Cairoli:

« Art. 1. Tutti gli emigrati delle provincie del regno d'Italia ancora soggette alla dominazione dell'Austria e del papa sono pareggiati nei diritti civili e politici ai cittadini nati e domiciliati nelle provincie già libere.

« Art. 2. Essi dovranno iscriversi per tutti gli effetti di legge nei ruoli di un comune di loro scelta, presentando domanda corredata da un atto che provi il loro luogo di nascita, e da certificato che escluda il dubbio di precedeti condanne criminali per reati comuni. »

A questo progetto la Commissione ha contrapposto il seguente:

« Art. 1. La naturalità piena verrà conferita per mezzo di decreto ministeriale agli Italiani che non appartengono ancora al regno d'Italia.

« Art. 2. Per ottenere siffatta naturalità è mestieri che il richiedente adempia le seguenti condizioni:

« 1° Che esibisca la fede di nascita;

« 2° Che esibisca eziandio un legale certificato che egli non sia incorso in alcuno de' casi di esclusione enumerati nell'articolo 104 della legge elettorale del 17 di-

cembre 1860, salvo quello di condanna politica;

3° Che sia vissuto per sei mesi continui nel regno;

4° Che elegga domicilio in un comune del regno e presti giuramento di fedeltà al Re e di osservanza dello Statuto e di tutte le altre leggi dello Stato.

Art. 3. I cittadini della repubblica di San Marino acquisteranno la naturalità per decreto di prefetto, adempiendo solo le condizioni 1^a, 2^a e 4^a dell'articolo precedente.

« Art. 4. La concessione di naturalità contemplata nella presente legge va esente da tassa. »

Il deputato Laurenti-Roubaudi ha chiesto la parola per una questione pregiudiziale.

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il ministro per l'interno ha facoltà di parlare.

PERUZZI, ministro per l'interno. Ho chiesto la parola per dichiarare che il Ministero non ha nessuna difficoltà di accettare il progetto della Commissione, salvo quelle modificazioni che per avventura potessero comparire opportune nel seguito della discussione.

Solamente crederei dovere far una riserva intorno all'articolo 3....

MACCHI. Domando la parola per una dichiarazione.

PERUZZI, ministro per l'interno... nel quale è detto:

« I cittadini della repubblica di San Marino acquisteranno la naturalità per decreto di prefetto, adempiendo solo le condizioni prima, seconda e quarta dell'articolo precedente. »

Quando verrà in discussione quest'articolo dirò brevemente i motivi per i quali mi parrebbe opportuno che questo articolo venisse modificato.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Macchi che risponde invece del relatore assente.

MACCHI. La Commissione fu unanime nel consentire e rendere omaggio ai principii onde s'informa la legge proposta dall'onorevole deputato Cairoli, inquantochè unanimemente fu sentita la necessità, dirò anzi il dovere di sottrarre d'ora innanzi (e n'era tempo) i cittadini nati nelle provincie che per comune disgrazia non sono ancora unite al regno d'Italia, e gemono sotto il giogo di dominatori stranieri, di sottrarre cotesti cittadini, io dico, all'arbitrio dei mutabili ministri.

Per raggiungere questo unanime scopo furono diversi i giudizi manifestatisi nella Commissione, ed i commissari vostri non hanno potuto consentire nei vari mezzi cui si può ricorrere all'uopo. Ma ciò si vedrà nel seguito della discussione; ed a suo tempo, ciascuno dei commissari voterà a seconda della propria convinzione e della propria coscienza.

Quanto, per altro, all'articolo 3 a cui ha fatto eccezione il signor ministro, la Commissione deve dichiarare che esso venne introdotto unicamente per iniziativa di uno dei membri, il signor Imbriani, come risulta dalla medesima relazione.

Ma egli non è presente per far valere le ragioni di questa sua proposta; e i membri presenti della Com-

missione dichiarano che non ci tengono punto, e che anzi, per conto loro lo ritirano.

GALLENGA. E Imbriani non ha fatto sentire le sue ragioni?

MACCHI. Sì; ma non furono tali da indurre nella sua opinione la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. La Camera ha sentito le ragioni dei membri presenti della Commissione.

BOTTERO. Darò uno schiarimento. Nel seno della Commissione la discussione di questo progetto di legge fu molto lunga e piena di difficoltà; in guisa che prima che potessero cadere d'accordo sulle modificazioni che ci parevano necessarie al primitivo progetto dell'onorevole Cairoli passarono non poche settimane. Quando nell'ultima seduta l'onorevole Imbriani propose l'articolo relativo ai cittadini di San Marino, noi, per non aprire una nuova e prolungata discussione, non lo disapprovammo, nè lo approvammo, e in ciò ha detto benissimo l'onorevole Macchi; noi lasciammo solamente che l'articolo, il quale non guastava l'economia del resto del progetto, fosse aggiunto a questo sotto la responsabilità dell'egregio Imbriani, il quale non prevedendo che si troverebbe assente il giorno della discussione pubblica nutriva fiducia d'avere tali ragioni da esporre, che forse avrebbe potuto indurre la Camera ad abbracciare la sua opinione. Ora essendo l'onorevole Imbriani trattenuto altrove, è naturale che la maggioranza della Commissione, la quale aveva bensì acconsentito di aprire al terzo articolo l'accesso della pubblica discussione, ma non l'aveva fatto suo, come risulta dal rapporto, lo ritiri definitivamente.

Ho voluto dare questo schiarimento unicamente perchè la Commissione non potrebbe restare sotto il peso di avere alla unanimità accettato un articolo che ora all'unanimità dei membri presenti respinge.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Roubaudi per una questione pregiudiziale.

SINEO. Domando la parola su questa questione.

PRESIDENTE. Parlerà dopo.

SINEO. Dovrei parlare ora, perchè io ripiglio l'emendamento Imbriani.

PRESIDENTE. Quando sarà il momento lo ripiglierà; ora la parola spetta al deputato Laurenti-Roubaudi.

LAURENTI-ROUBAUDI. Io non entrerò nel merito di questa legge. Voglio solo parlarvi di una dimenticanza, di un caso speciale non contemplato in questa legge, ed a seconda della risposta del Governo, che vorrei fosse favorevole, mi riservo a deporre sul banco della Presidenza un emendamento il quale valga a tutelare i diritti concessi dalla legge.

Incominciamo oggi il quarto anno (triste ricordanza!) dacchè noi abbiamo, col trattato 24 marzo 1860, ceduto allo straniero due provincie italiane. In quel trattato noi abbiamo concesso ai cittadini ceduti il diritto di conservare la loro nazionalità mediante dichiarazioni scritte.

Voi sapete quante famiglie abbandonarono il suolo nativo ed emigrarono nello Stato italiano, quante rima-

sero nei loro possedimenti conservando la nazionalità italiana, e quante altre, per ragioni particolari e che non voglio indagare, seguirono il corso delle cose ed i destini della loro patria, e, rimanendo nella loro terra nativa, divennero Francesi. I figli di questi Francesi, nati italiani, senza considerare i motivi che avevano indotto i loro genitori ad accettare i fatti compiuti, emigrarono in Italia, entrarono nei nostri collegi, e furono poscia ammessi nell'esercito italiano. Questa gioventù fu spinta da uno spirito di amor di patria, da uno slancio generoso.

Io non voglio dal Governo spiegazioni sulla nazionalità di questi giovani: la risposta la trovo nel fatto che il Governo, ammettendoli nelle file dell'esercito, li considera Italiani, in forza dell'articolo 20 del Codice civile, ch'io leggerò al Parlamento.

« Il figlio nato in paese straniero da padre che ha perduto il godimento di diritti civili di suddito è riputato straniero; acquisterà tuttavia la qualità ed i diritti di suddito qualora nell'anno susseguente alla maggiore età dichiarerà, se dimorante nei regii Stati, volervi fissare il suo domicilio, e se tuttora in paese estero, volere rientrare nei regii Stati, e dimorarvi stabilmente, e diffatti vi stabilisca il suo domicilio dentro l'anno dalla fatta dichiarazione » ecc.

Or bene, io denunzio al Parlamento, al Governo che questi cittadini sono considerati colpevoli dal Governo di Francia il quale non li riconosce Italiani. Mentre l'Italia li vuole Italiani a seconda delle sue leggi, la Francia, in opposizione alle proprie leggi (articolo 9 del Codice civile) li considera disertori.

Leggerò l'articolo della legge francese, il quale altro non è che una traduzione dell'articolo 20 del nostro Codice albertino:

« Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que dans le cas où il résiderait en pays étranger il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il s'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission. »

Con questa disposizione questi cittadini non potranno mai ritornare in patria nè pei propri interessi, nè per altro senza ch'essi vengano arrestati e tradotti avanti i Consigli di guerra e trattati quali renitenti, applicando loro tutte le pene dalle leggi stabilite.

Per provare il mio asserto sull'applicazione di questi rigori dal Governo di Francia a questi nostri fratelli, io darò comunicazione alla Camera di una sentenza compendiativa, di cui deporò l'originale al banco della Presidenza, ove lo si creda necessario.

La Corte imperiale di Ciamberti, con sentenza pronunciata a classi riunite, il 22 dello scorso mese di dicembre, riferita nel *Journal de Savoie*, numero 318, del 22 di quel mese, ha stabilito che colui il quale, sebbene nato nelle provincie cedute, da genitori appartenenti a quelle provincie si trovava ancora minore degli anni

ventuno all'epoca in cui spirò l'anno utile per fare la dichiarazione di voler conservare la nazionalità italiana, a termini del trattato 24 marzo 1860, non ha potuto profittare di tale facoltà se il di lui padre non ha anche esso fatta quella dichiarazione in quel termine.

Quella decisione così contraria ai principii legali ed alle precedenze in altri casi consimili fu pronunciata a riguardo di un giovane soldato dell'esercito italiano per nome Giovanni Rostaing, nato in Savoia il 21 marzo 1841 da padre savoiaro. Al momento dell'annessione questo giovanetto non aveva ancora vent'anni, fece però la sua dichiarazione di naturalizzazione italiana coll'autorizzazione del padre, e appena fu maggiore rinnovò innanzi al sindaco di Torino la medesima dichiarazione, rettificando all'uopo la prima. Ad onta di ciò e ad onta ch'egli militasse nell'esercito italiano fu compreso nelle liste di leva della Savoia, e con questa sentenza la Corte di Ciamberti lo ha dichiarato cittadino francese.

Numerosi sono gli scontri di questo genere che si succedono dappoi quel malaugurato trattato; mi riservo di parlarne più tardi in una interpellanza particolare, limitandomi per ora a pregare il signor ministro a voler mantenere intatti i diritti accordati da un trattato e dalle leggi civili.

PERUZZI, ministro per l'interno. La Camera conosce perfettamente il trattato intervenuto fra l'Italia e la Francia intorno alla cessione di Nizza e della Savoia.

Rispondendo all'ultima formola della domanda dell'onorevole Laurenti-Roubaudi, non posso esitare un momento a dichiarare come il Governo sia determinato a vegliare a che piena e fedele esecuzione sia data alle disposizioni di quel trattato.

Aggiungerò che, quanto ai fatti ai quali egli accennava e dei quali non ho potuto bene afferrare l'importanza ed il carattere, non mi maraviglio che vi abbia qualche dubbio in proposito, in quanto che è cosa ben naturale per ciò che concerne l'applicazione di trattati di questo genere.

In questo momento appunto fra il Governo italiano ed il Governo francese pendono trattative intorno a fatti, in proposito dei quali, sull'interpretazione di alcuni punti di quel trattato, sono sorti dei dubbi. È inutile che io aggiunga come in queste trattative il Governo italiano sia condotto dal desiderio di dare la più larga applicazione a quest'articolo, pel quale, durante un tempo determinato, era lasciato libero ai cittadini di quelle provincie il dichiarare se volevano continuare ad appartenere alla nazione italiana.

LAURENTI-ROUBAUDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAURENTI-ROUBAUDI. Ringrazio l'onorevole ministro delle risposte fatte. Depongo al banco della Presidenza un emendamento, al momento in cui si discuteranno gli articoli della legge non lo svolgerò, limitandomi a poche parole su di esso.

PRESIDENTE. Il deputato Cairoli ha la parola sulla discussione generale.

CAIROLI. Il progetto di legge ch'è presentato alla vostra approvazione è tra quei pochi che, avendo per sé la raccomandazione della giustizia, rendono quasi inutile la perorazione della parola.

Esso dovrebbe infatti ritenersi, più che una legge nuova, una formalità richiesta all'applicazione d'una legge fondamentale, poichè se, considerato in se stesso, è una manifestazione di fraterne simpatie, tanto più oggi opportuna in rapporto alle vostre precedenti deliberazioni, è la necessità del dovere.

Il consentimento delle coscienze dovrebbe escludere il dissenso delle opinioni; ma se esse sono concordi sul principio, è impossibile che lo sieno in tutte le sue deduzioni.

Perciò quand'ebbi l'onore di svolgere in quest'Assemblea il progetto di legge che ora si discute, non volli tacere alcuna delle obiezioni che potevano elevarsi contro di esso; ma tentai di provare che il diritto degli esuli italiani scaturisce da quel diritto ch'è la base del nuovo edificio politico, che il metterne in dubbio uno dei più splendidi e più preziosi risultati non sarebbe soltanto ingiustizia, ma pericolo, perchè potrebbe sembrare quasi debolezza di uomini che indietreggiano davanti alla conseguenza di una loro deliberazione.

Questa proposta, benchè non avesse allora per sé l'attrattiva di una voce eloquente ed autorevole a raccomandarla, tuttavia trovò benevolo accoglimento non soltanto in questo recinto, ma anche fuori. E doveva essere così; imperocchè vi sono verità le quali trovano immediato e simultaneo l'applauso dei cuori.

L'esito di questo progetto era assicurato, giacchè interpretava un voto del paese, ed esprimeva un vostro desiderio.

Ciò osserva molto a proposito l'onorevole relatore della Commissione, apprezzando con gentile allusione le ragioni e lo scopo che determinarono il proponente.

Da quel rapporto risulta che non solo gli uffici assistevano al progetto, ma davano incarico alla Commissione di portarlo fuori degli angusti confini che sembravano assegnati dal proponente, causandone i visibili pericoli, non danneggiando le condizioni economiche degli emigrati. E la Commissione soggiunge che reputò giustizia di allargare infatti i limiti della proposta, considerando che la nazionalità italiana è più comprensiva di quello che pareva al proponente di esporre.

Io lo ringrazio del rimprovero, esso mi consola, perchè mi prova l'intendimento di attuare la legge nel suo intero principio.

Signori, è vero, il primo articolo della mia proposta è monco; l'indicazione tassativa e precisa degli Italiani compresi nel beneficio della legge sembra esclusione di altri. Quella formola incompleta può apparire quasi limitazione di confine all'Italia nostra, qual'è di diritto, quale la segnò la natura. E non era questo certamente il mio pensiero, ma dovendo abbozzarlo in un progetto di legge, m'imposi tal riserbo di frase che evitasse gli appunti e i ritardi alla presa in considera-

zione, ben risoluto però di propugnarlo nel suo rigoroso concetto in questa discussione generale.

Io sono lieto che la Commissione in questo mi abbia prevenuto; e ne sono lieto perchè ciò mi prova che, se le opinioni nostre non concordano sul metodo di applicazione, non dissentono però nella massima.

Fatta questa premessa, io vi confesso, o signori, che non trovo nei termini della contro-proposta della Commissione quella larghezza di concetto che essa manifesta; la redazione non mi sembra conforme all'intenzione.

Permettetemi un raffronto fra i due progetti.

Secondo quello della Commissione, la naturalità deve essere conferita con decreto ministeriale. Io credo che questa condizione violi la legge nel suo concetto filosofico, e la restringa nella sua logica applicazione.

Questa preliminare formalità alla realizzazione di un diritto è un vincolo ingiusto, e quasi mantiene quella differenza fra gli esuli e gli altri Italiani che si voleva cancellare.

Alla sua sconvenienza sotto l'aspetto politico bisogna aggiungere il pericolo degli arbitrii che fa possibili.

Io vi accerto, signori, che non voglio fare nè allusioni, nè recriminazioni, poichè io non bado alle persone, considero i principii. I ministri passano, le leggi stanno; ed esse debbono essere tali da chiudere, non da aprir l'adito alle ingiustizie, le quali tanto più facili diventano quanto più sono estese senza motivo le attribuzioni del potere esecutivo.

Voi direte che, data la prova della condizione, la concessione della naturalità è obbligatoria al Ministero. Ma non è fatto giudice egli solo nell'apprezzarle? Non è messo in sua balia il più prezioso diritto di un cittadino, la sua personalità politica e civile?

Io non credo poi che coll'affidare questo controllo sui titoli all'autorità esecutiva sia escluso il pericolo degli errori; imperocchè il cumulo degli affari che si accentrano ad essa rendono quasi impossibile un accurato esame, che sarebbe assai più facile alle autorità comunali. Ma ripeto, il maggior danno è l'offesa del principio. Tutto lo spirito, tutta la filosofia della legge sta in ciò, che essa non dà, riconosce un diritto; non è un dono, è una restituzione. Qualunque superflua formalità è dunque ingiusta.

Non così l'iscrizione nei registri comunali che equivale ad una dichiarazione di volontà e la presentazione dell'attestato che è sufficiente precauzione: formalità insomma richieste a riconoscere l'origine e la moralità del postulante, ma che non offendono il diritto suo di cittadinanza, la quale non incomincia con questa legge, ma con quell'altra che ha già proclamato l'unità della patria. Il decreto ministeriale, il giuramento, i sei mesi di soggiorno, pareggiano quasi l'esule italiano allo straniero e non solo modificano, ma distruggono il principio informatore della legge.

Infatti, non dirò più la stessa Commissione, ma l'onorevole relatore della Commissione...

MACCHI. Assente.

CAIROLI. Ma io...

MACCHI. Faccio quest'avvertenza perchè io non venga scambiato col relatore che è assente.

CAIROLI. Io ho letta la relazione e pronunziava il mio giudizio su di essa.

L'onorevole relatore, dico, trovò la condizione troppo severa, perchè fa quasi una distinzione di privilegio a vantaggio degli abitanti della repubblica di San Marino e dà con belle parole le ragioni dell'atto di simpatia per quella reliquia della caduta libertà romana, quasi frammento d'una grande rovina. Ma osservo che essi sono sicuri e felici in quell'ultimo asilo che finora il flutto tempestoso degli eventi ha rispettato.

La Commissione pure, considerando che bisognava portare la legge oltre il confine assegnatole dal proponente, soggiunge: « ma perchè, per tacere d'altri, il Ticinese dovrà essere escluso dal diritto della naturalità italiana? » La citazione del Ticinese, come l'eccezione a vantaggio dell'abitante della repubblica di San Marino, prevedono un'ipotesi difficile; ma prova che se, per il concetto unitario che esprime la legge, essa deve comprendere tutta quanta la famiglia italiana, anche coloro che vivono in terra privilegiata di libertà, tanto meno deve contrastare, limitare, ritardare il diritto di cittadinanza di quelli che non ne hanno alcuna. (*A sinistra*: Benissimo!) Imperocchè noi sappiamo che vi sono altri fratelli nostri nella più intima parentela del dolore e della speranza, percossi dalla tirannide, nel pericolo quotidiano di perdere la casa, nella necessità di riacquistare una patria.

Ma perchè, domanderò io alla mia volta e a modo di esempio, l'abitante di Roma, della capitale del regno d'Italia, per essere cittadino dovrà prestare il giuramento, dovrà domandare il decreto ministeriale? Perchè se vi deve essere una distinzione nelle formalità non dovrà essere per i più infelici l'eccezione di minor rigore?

Quando si vogliono fare due categorie d'Italiani mi sembra evidente che in quella che esclude le formalità devono essere coloro che già s'intendono compresi nello Stato per quel decreto che ha proclamato l'Italia.

Ma non men grave condizione, non men radicale modificazione del principio informatore della legge è quello che prescrive i sei mesi di soggiorno.

Una proposta che mira principalmente ad impedire l'arbitrio e che gli concede una qualunque durata, mi sembra contraddizione; la riparazione di un'ingiustizia non può essere il pagamento di un debito a respiro. Questo non è il pensiero dell'egregia Commissione, lo so, l'intendimento suo è chiaro; i sei mesi di soggiorno possono offrire dati, se non precisi, approssimativi per giudicare la condotta morale di un individuo. Prevenire i possibili pericoli ai quali allude nell'esordio: ecco lo scopo dell'aggiunta. Lo raggiungerebbe? Io non credo. Ma non voglio discutere su quest'ipotesi, non voglio

analizzare se la condizione sia utile, quando evidentemente è ingiusta.

Io vi prego di riflettere sulle gravi conseguenze di essa. Essa è la proroga per moltissimi del diritto individuale, imperocchè è la proroga di quella legge che deve loro restituirlo; essa riconsegna l'emigrato al beneplacito governativo; essa lo mantiene sotto questa perpetua minaccia della volontà di un questore spesso male interpretata dal capriccio di un carabiniere; essa può essere per i più il confino, per molti la relegazione, per qualcuno forse il carcere.

Io non accuso le persone, accuso il sistema che pare una fatale ed inevitabile eredità di tutti i Governi.

Non è d'uopo scrutare lontane reminiscenze, ma io non voglio evocare dolorosi ricordi quando ho la certezza che saranno per sempre sotterrati.

Si dirà che i sei mesi sono ben tenue sacrificio quando deve derivarne la stabile durata del più prezioso diritto; ma una legalità non si misura dal tempo; molti anni d'ingiustizia che la forza impone sono minor vergogna per un paese di pochi mesi che gli siano concessi da liberi uomini e da libere leggi.

Ma questo periodo non è breve, non è breve nemmeno secondo le idee della Commissione, la quale conchiude coll'esprimere la speranza « che questa legge debba per naturale condizione di cose durare il minor tempo possibile, e segnatamente pei nostri fratelli Veneti e Romani. » Malgrado questa convinzione espressa con sì nobili parole, trovò tuttavia opportuno un provvedimento che li salvasse dalle persecuzioni.

Perchè dunque mantenere la provvisorietà dell'arbitrio quasi per un tempo che, lo speriamo, rappresenta quasi la durata del loro esilio? Aggiungete ai sei mesi il tempo che deve impiegarsi nella discussione al Senato, e in tutte le formalità inevitabili per qualunque promulgazione di legge, e non vi parrà strana od esagerata la mia osservazione. Si dirà anzi [che i sei mesi sono condizione onerosa per pochi, perchè la maggior parte ha già qui da molti anni il suo domicilio.

Ciò è dubbio, ma è questione di diritto, non di cifre. Il numero dei colpiti non toglie, nè aggiunge all'odiosità di una ingiustizia.

Premesse queste osservazioni alla controproposta della Commissione, io procurerò di rispondere brevemente ad alcune obiezioni che lessi ed udii contro la rigorosa ed intera applicazione del mio progetto di legge.

Nessuno degli oppositori, che io sappia, nega il diritto; dai più si accampa la obiezione dell'opportunità. Ma non è teoria degna di una libera nazione, perchè io credo dogma di politica moralità, che provata l'evidenza di un diritto, non havvi ragione alcuna che valga a limitarlo nelle sue conseguenze, nè a prorogarlo nella sua applicazione.

Sarebbe quindi superfluo il rispondere alle obiezioni, ma non voglio nè tacerle, nè lasciarle senza risposta, specialmente quella dei visibili pericoli ai quali pare che anche la Commissione dia una grande importanza.

La salute pubblica, si dice, è quel sommo interesse al

TORNATA DEL 25 MARZO

quale bisogna, occorrendo, sacrificare anche il diritto individuale: tra gli emigrati vi possono essere segreti agenti dei nostri nemici; necessità quindi vigilare su di essi con norme speciali.

Ma impedirebbero esse questi temuti e tenebrosi ragiri? Io non lo credo; perchè il tradimento può cospirare egualmente colla maschera del proscritto, all'ombra del passaporto e sotto la tutela della cittadinanza.

Ma possiamo noi inquietarci degli occulti nemici, quando in fatto vi ha tanta indulgenza per quelli palesi che con coraggio degno di miglior causa vi dichiarano una guerra accanita, ed organizzano giornalmente e bandiscono la guerra civile? Mi basta citare il denaro di San Pietro.

Vi hanno emigrati pericolosi, ma essi non ci vengono dalle provincie italiane: fanatici paladini, e comprese reclute della Legittimità, sicarii dati ad una causa disperata da un partito decrepito, ridicolo nel linguaggio, ma feroce negli atti: ecco gli emigrati pericolosi.

Essi fanno le loro ragunate in Marsiglia, si concentrano a Trieste ed a Malta, si organizzano a Roma all'ombra della bandiera francese, e di là partono briganti o spie ad onore del papato e di chi lo protegge. (*Movimento di approvazione*)

Molti di questi sono caduti nelle nostre mani, ma diciamolo pure a nostro conforto, non avevano nè accento veneto, nè tirolese; erano stranieri. (*Bene! bene!*)

Da questi emigrati ci protegga il fucile, sugli altri vigili la legge.

Io non credo veramente che questa maniera di precauzioni, che le norme di eccezionali rigori possano provvedere alla pubblica sicurezza.

In Inghilterra l'emigrazione accorre da tutte le parti; i vinti, a qualunque partito appartengano, vi trovano asilo. Sanfedismo e repubblica, monarchi e democratici, cacciati sulla via dolorosa dell'esilio, scelgono a loro dimora quella terra fortunata, ove l'ospitalità protegge e non umilia.

Eppure in tanto agglomeramento ed attrito di diverse opinioni non ebbe mai quel Governo a temere per la pubblica quiete, perchè la protegge la forza morale di libere leggi, baluardo contro il quale si frange l'onda delle politiche agitazioni. (*Segni di approvazione*) Quindi abolito perfino il passaporto per i forestieri, che affluiscono in quel centro del mondiale commercio.

Nè a questo principio di confidente e larga ospitalità deroga l'Inghilterra, neppure quando prevede il pericolo, e intende la minaccia. Sta vigile alla difesa, chiama i volontari, aumenta la flotta, stende una mano alle alleanze, e tiene l'altra sulla spada, ma non colpisce con provvedimenti consigliati dalla diffidenza nè cittadini, nè stranieri.

Imitiamola! Il principio dell'uguaglianza civile non può essere violato per una misura di polizia. Nell'ordine sociale non vi ha savio provvedimento, non vi ha buona legge la quale non dia luogo a qualche inconveniente.

A prevenire quello che ho or ora accennato, avrà, io

credo, non poca efficacia un attestato di buona condotta, il quale, se non perfetto crogiuolo di depurazione, sarà almeno un mezzo d'onesto sindacato. La presentazione di un attestato, disposizione conforme a quella proposta dalla Commissione, non sarà impedimento assoluto agli inganni, ma limite. Ma ammesso anche il caso che qualcheduno indegno della cittadinanza riesca a fraudarla, non sta forse sotto l'occhio dell'autorità? La stessa legge comune, che sancisce il diritto dei singoli cittadini, offre anche i mezzi sufficienti per punire i colpevoli attentati contro l'ordine sociale.

Voci. Si riposi! si riposi!

PRESIDENTE. L'oratore riposa per alcuni istanti.

(*Segue una pausa di pochi minuti.*)

L'oratore ripiglia il suo discorso.

CAIROLI. Si obietta che la rigorosa applicazione di questo disegno di legge promoverebbe non tanto l'emigrazione dei perseguitati politici, quanto quella degli avventurieri.

Ammessa pure quest'ipotesi, essa non distrugge il principio. Ciò ch'è giusto deve farsi indipendentemente da qualunque considerazione; ma la credo senza valore. Non vedo il pericolo, perchè non vedo quale speranza di guadagno possano riporre uomini mossi unicamente dall'utile personale nell'acquisto della cittadinanza italiana: essa dà preziosi diritti, ma in una sfera tutta morale, e impone anche doveri. Offrirà quindi piuttosto un'attrattiva ai patrioti; e che di questi si faccia frequente l'emigrazione dobbiamo essere lieti, non paurosi. Sarà una nuova protesta contro lo straniero, una nuova manifestazione del sentimento nazionale.

Un'altra obiezione si fa, ed è che conseguenza di questa proposta sarebbe la privazione del sussidio.

Non dirò che poche parole su questo delicato argomento, perchè altri ne parlerà più ampiamente.

Io non ammetto l'opinione espressa in modo così assoluto dalla Commissione che l'emigrato, *rientrando nel diritto comune di cittadino*, debba essere privato del sussidio. Esso è inerente alla sua condizione dell'emigrato, alla sua sventura.

Io non credo che mantendolo si violi il principio dell'eguaglianza, ch'è ragione e fondamento della legge. Esso può considerarsi un provvedimento transitorio, come le condizioni d'Italia. È quasi un precario che la parte libera d'Italia assume verso quella ancor schiava; è quasi una pietosa solidarietà di famiglia.

Ma non ha obblighi speciali la società verso la sventura? Non li adempie, senza offendere questo principio dell'eguaglianza? Non accoglie gl'innocenti abbandonati, non apre le braccia a quelli cui sono chiuse dalla famiglia? Non dà asilo e sussidio agli orfani?

Tra essi e l'emigrato, o signori, vi è una ben stretta analogia. Cacciato dalla patria, privato del confronto della famiglia: egli non deve trovare un'ospitalità che lesini e sulla giustizia e sulla carità.

Questa legge avrebbe ben funeste conseguenze se mettesse anche uno di questi infelici nella dura alternativa, o di rinunciare ad un diritto, o di rinunciare

al pane; o dell'umiliazione o della disperazione. (*A sinistra Bene! Bravo!*)

Signori, io non credo che una legge che consacra diritto debba ferire il sentimento.

Contro la possibilità della legge citano alcuni la durata dell'arbitrio, malgrado la buona volontà della Camera subalpina. Ma commettono uno strano anacronismo; essi non badano ai tempi.

L'emigrato era allora in Piemonte, oggi è in Italia; l'arbitrio che lo colpisce nel suo diritto si riverbera su quello della nazione.

Signori permettetemi un raffronto. In tutti i paesi, e direi quasi da tutti i governi, la cittadinanza fu decretata a quanti stranieri avevano combattuto nelle loro guerre. Esiteremo noi a darla a quelli che sono fratelli nostri per comunanza di origine, e più per il vincolo delle opere e dei sacrifici? Le colpe individuali non ricadono su di una classe; alla citazione di atti riprovevoli di alcuni, quante prove e quali potrebbero contrapporsi di sublime abnegazione compiute dai più sul campo politico, e nella cerchia più modesta della vita privata!

Quanti dal 1848 sono veterani di tutte le nostre battaglie, ed oggi ancora nella necessità del pane quotidiano sono tuttavia nell'intatto entusiasmo del dovere, del sacrificio, del patriottismo!

Io credo che decretando la naturalità a quanti hanno combattuto per la patria, ben pochi sarebbero gli eccettuati.

Non neghi dunque la giustizia ai nostri concittadini ciò che la gratitudine dà nei paesi civili agli stranieri.

Un'ultima osservazione. In pieno accordo coll'egregia Commissione nella prima parte dell'articolo, per ampliare il concetto della legge, io spero che voi lo accetterete quale vi è da essa proposto.

Io non ne dirò le ragioni, perchè voi le immaginate, dirò anzi meglio, voi le sentite; esse sono nei vostri cuori. Se la forza brutale, la fatalità degli eventi ha frazionato l'Italia, se il pregiudizio di qualche popolo vuole correggere la nostra geografia, non vi sia un atto, non vi sia una parola nelle nostre deliberazioni, nelle nostre leggi che possa apparire o morale complicità, o sanzione indiretta della mutilazione del nostro diritto.

Signori, io finisco. Io spero che vorrete accettare la legge nel suo intatto principio, imperocchè affermando essa il diritto individuale è un atto di rispetto alla vostra volontà, è l'applicazione di un vostro decreto che afferma il diritto pubblico italiano, e segna la prima, e la più splendida pagina del Parlamento. (*Vivi segni di approvazione a sinistra*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Castagnola.

CASTAGNOLA. Signori, il concetto d'estendere il godimento dei diritti civili e politici agli Italiani non retti dal nostro Statuto fondamentale non è d'oggi.

Permettetemi di rammentarvi come diverse volte una simile proposta venne fatta nel Parlamento subalpino;

nel 1848 dal ministro Pinelli, nel 1849 dal deputato Chiò, nel 1850 dal deputato Mellana, in occasione della triste discussione del trattato di pace coll'Austria. Nel 1858, io, insieme ad altri deputati, ebbimo l'onore di proporre un progetto consimile, moderato siccome lo richiedevano le circostanze. E finalmente nel 1860, allorchando di già si erano di molto allargati i confini dell'antico regno subalpino mediante l'annessione di nuove provincie, anche il deputato Regnoli ed altri onorevoli fecero una simile proposta.

Ma quei progetti non furono mai fortunati. Qualche volta il Ministro li accettò, qualche volta li combattè, li respinse tal fiata il Senato. Si andava dicendo che era pericoloso l'accordare in massa cotesta cittadinanza, che gli esteri Governi ne avrebbero profittato per versare in questo suolo, sul quale sorgeva per eccezione il tricolore vessillo, quanto vi era di triste; tutta la ciurmaglia, tutto ciò che offerivano di più lurido i carceri e le galere; questi progetti in sostanza non ebbero un esito fortunato.

Più fortunato sarà, lo spero, il deputato Cairoli; io voglio sperare questa volta che il suo progetto sarà realmente convertito in legge. E deve esserlo, o signori, perchè quelle obiezioni; quelle osservazioni che potevano avere un cotal peso quando si presentarono gli altri progetti, non possono averne più nessuno adesso che avvennero due grandi fatti: ora che il regno d'Italia è stato proclamato, ora che è stata proclamata Roma capitale di questo regno.

Posti questi due fatti, io domando: che cosa è il progetto di legge del quale noi ci occupiamo? non è che una logica conseguenza di queste premesse.

Ed a questo riguardo, permettetemi di dire che il miglior modo di convincere l'Europa che l'unità d'Italia forse potrà ancora per qualche tempo arrestarsi, ma non impedirsi, non è quello solamente di proclamare solennemente dei grandi principii, ma quello piuttosto di attenersi rigorosamente, logicamente alla conseguenza dei principii proclamati.

Quindi, se noi abbiamo proclamato il regno d'Italia, la logica conseguenza vuole che tutti quanti gl'Italiani, i quali desiderano, vogliono, domandano di essere cittadini italiani, debbano esserlo.

Permettetemi di osservarvi anche che conforme a questi principii è la giurisprudenza di questa Camera.

Io mi compiaccio di citarvi due fatti, mediante i quali questi principii furono posti in atto.

Gli onorevoli Silvestrelli e De Boni sono nati in provincie sulle quali ancora non isventola la bandiera tricolore italiana.

Una voce. E Montecchi?

CASTAGNOLA. Sento che mi si cita anche Montecchi, forse altri ve ne saranno.

Or bene, gli stessi non si ebbero decreto di naturalizzazione; ma pure la Camera, considerando che essi erano cittadini italiani, li ammise all'onore supremo, quello di sedere in questo Parlamento; ed anzi io mi ricordo come, allorchando si discuteva l'elezione del-

l'onorevole De Boni io volessi prendere la parola per dimostrare questa verità che anche a coloro ai quali non venne concesso il decreto di naturalizzazione non deve essere impedito il sedere in questo recinto; e sdegnoso m'interruppe l'onorevole Crispi, dicendo che questa verità non aveva bisogno di dimostrazione; e la Camera convalidò allora quell'elezione.

Io dunque dico: questo principio noi l'abbiamo diggià stabilito, vediamo ora se il progetto di legge che attualmente si discute sia anch'esso informato rigorosamente al principio medesimo.

Lo dico francamente: a me sembra che per quanto gli onorevoli commissari fossero animati da quest'idea, da questo concetto, pure il progetto in certo modo li tradisca, manchi cioè in qualche parte, o, per meglio dire, abbia bisogno di essere maggiormente esplicato, abbia bisogno del corredo di alcune sanzioni che, secondo me, gli mancano.

Io non censuro quella parte che riflette le condizioni richieste onde poter ottenere il godimento dell'esercizio dei diritti di cittadino: forse si potrà dire che sono alquanto severe, forse le censure fatte dall'onorevole Cairoli non mancano di fondamento, ma in sostanza io comprendo la meticolosità dei commissari, i quali preoccupandosi dei possibili abusi che potevano venirne, misero, non dirò qualche ostacolo, ma alcuna condizione per assicurare realmente che maggiore sarebbe il bene del male che ne deriverebbe all'Italia dall'approvare la legge posta in discussione.

Queste non sono, a mio avviso, che condizioni le quali più che altro richiedono strettamente la prova della moralità del nuovo cittadino, come anche del suo fermo proposito di voler dimorare stabilmente nello Stato.

Ma vi sono poi alcune lacune, le quali è d'uopo assolutamente di colmare; onde far sparire ogni dubbio vi sono alcune garanzie da stabilire.

Voi dite, o signori commissari, che *la naturalità piena è concessa per mezzo di decreto ministeriale agli Italiani che non appartengono ancora al regno d'Italia.*

E qui mi sorge un dubbio: ma il decreto ministeriale sarà egli un favore? Oppure l'emanazione del medesimo dovrà essere un diritto tutte le volte che queste condizioni si verificano?

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

CASTAGNOLA. Odo con piacere dagli onorevoli commissari che questo deve essere un diritto. Ed allora io dico: proclamate francamente, assolutamente, che *di pien diritto* gli Italiani, i quali non appartengono a queste provincie, debbono godere del diritto di cittadinanza, purchè giustifichino l'adempimento di alcune condizioni. Quindi, secondo il mio modo di vedere, il decreto ministeriale dovrebbe unicamente limitarsi a ciò, che egli dovrebbe appurare se si avverino o no queste condizioni.

SINEO. Domando la parola.

CASTAGNOLA. Ma i ministri, tuttochè informati alle migliori intenzioni, possono anch'essi fallire, possono

talvolta dichiarare che, sebbene queste condizioni esistano, o quelle volute dalla Commissione, o quelle proposte dall'onorevole deputato Cairoli, non si verificano; insomma vi può essere (ed io parlo astrattamente), vi può essere anche ingiustizia ed abuso. Ed io dico: voi dovete allora assicurare, dovete fornire il modo di far valere questo diritto, ove non piacesse ad un ministro qualunque di riconoscerlo.

Ed allora, che cosa si deve fare? Secondo me la via è tracciata. Che cosa è questa questione di vedere se uno, avendo adempito a certe condizioni, deve essere sì o no considerato cittadino del regno italiano ed avere pieno godimento dei diritti civili e politici? È una questione *di Stato*. Ed allora a chi è cui ne spetterà la decisione in caso di controversia? Sono i tribunali civili ordinari, perchè da essi sono sempre risolte le questioni di Stato. Quindi io vorrei che fosse benissimo lasciata al Ministero la potestà di verificare se mai queste condizioni siano o no state adempiute, ma nel caso in cui il decreto contenda la cittadinanza, oppure l'accordi ad un immeritevole, vorrei fosse lecito a chiunque d'impugnare la decisione del ministro avanti ai tribunali civili.

Osservo poi che questo precedente non è nuovo, che questo si pratica già ed in materia di leva ed anche per le qualità elettorali, perchè tutte le volte che accade una contestazione sopra una questione di Stato è deferita ai tribunali ordinari, rimanendo sospesa l'azione dei corpi od autorità amministrative, oppure ricorrendosi dalle decisioni di detti enti, come i prefetti o le deputazioni provinciali, alle Corti di appello.

Per analogia dunque del caso, io mi son fatto a proporre un identico procedimento.

Spero quindi che dell'emendamento alla legge, di quale io do lettura, nè la Commissione, nè la Camera vorranno rifiutare l'accettazione.

L'emendamento è così concepito:

« Art. 1. Di pien diritto è conferito l'esercizio dei diritti civili e politici agli Italiani che non appartengono ancora al regno d'Italia, purchè il richiedente adempia le seguenti condizioni. »

E qui seguirebbero le condizioni stabilite dalla Commissione all'articolo 2.

« Art. 2. Un decreto ministeriale, il quale va esente da tassa, pronuncia sull'adempimento delle condizioni.

« Contro il medesimo sarà ammesso il ricorso avanti la Corte d'appello avente giurisdizione sul comune in cui il richiedente elesse domicilio secondo la forma tracciata dall'articolo 104 della legge elettorale succitata. »

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Castagnola sia appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al deputato Mancini.

MANCINI. Signori, è tanta somiglianza tra il voto dell'egregio autore di questa proposta, in parte modificata dall'onorevole Castagnola, e le mie opinioni sul disegno di legge posto in discussione che non avrò bisogno di lungamente esporvi i miei concetti sull'im-

portante e delicato argomento che vi occupa. Questi concetti io tradussi in un nuovo disegno di legge ad emendamento del primo progetto Cairoli, dal quale poco si discosta; e già trovasi depresso sul banco della Presidenza, acciò possa formar soggetto delle vostre deliberazioni.

Agli occhi miei, o signori, il progetto dell'onorevole Cairoli e quello della Commissione rappresentano due sistemi profondamente diversi, per quanto con cortesi parole il proponente abbia cercato dimostrare che siano tra loro meno difforni e repugnanti di quello che appaiano ad ogni imparziale estimatore.

L'onorevole Cairoli brama la legge informata da un principio politico e da un principio giuridico.

Il principio politico persuaderebbe di attestare all'Europa che la unità della patria non è solamente una sterile proclamazione e quasi una platonica tenerezza del Parlamento italiano, ma che intendiamo a farne opportuna applicazione pratica nelle istituzioni, e secondo la medesima vogliamo regolare la condizione civile e politica degli Italiani.

È poi fondamento giuridico alla legge, che per quanto si estende una sola e medesima nazionalità, fin dove si incontra la vivente attività di uno stesso popolo, il principio del diritto così fattamente esercita su di esso il proprio impero e la virtù, che la condizione civile e la giuridica attitudine e capacità dei membri di una sola famiglia necessariamente debbe considerarsi eguale ed uniforme, ancorchè avversa fortuna ed una storia di calamità ed oppressioni, di cui la nazione è impaziente di lacerare l'ultima pagina, tengano ancora l'unico paese politicamente spezzato in differenti Stati, e tanto più se ricomposta avventurosamente la massima parte della nazione nella sospirata unità, soltanto poche macere e nobilissime provincie gemano ancora sotto straniera e detestata signoria. Non ho bisogno, o signori, di risalire a teoriche razionali che a voi sono famigliari, perchè sono la base del nostro diritto nazionale, per convincervi che dove concorrano le identiche condizioni di territorio, di lingua, di razza, e tutte quelle conformità ed affinità intime che costituiscono la natura speciale e la personalità collettiva di unica nazione, ivi sia giuocoforza che la legge positiva riconosca la identità dei diritti tanto ne' rapporti civili che ne' rapporti politici. Sapientemente adunque nel sistema della legge proposta dal deputato Cairoli il legislatore non crea, nè accorda nulla; non autorizza a' Romani ed a' Veneti il conferimento di una naturalità che prima non avessero: per lo contrario l'ufficio della legge sarà semplicemente dichiarativo; essa non farà che riconoscere uno stato giuridico, il quale di già prima ed indipendentemente dalla legge medesima appartiene a tutti gli Italiani per la identica qualità di nazionali, che tutti necessariamente hanno l'uno rispetto all'altro.

Invece nel sistema della Commissione si stabilisce che la naturalità verrà *conferita* sotto certe condizioni per mezzo di un decreto ministeriale agli Italiani che non ancora appartengono al regno italiano. Il che si-

gnifica che senza questa concessione essi non sono considerati membri della nazione, non possono godere, nè esercitare i diritti di Italiani, e la concessione si fa dipendere da alcune condizioni, e si determina che al Ministero spetti ricercare e verificare se queste condizioni concorrano, oppure no, e quindi che sia esso solo giudice supremo ed esclusivo del concorso di questi requisiti, e dichiarare se sia o no il caso di conferire al richiedente la naturalità.

A me pare che non vi sia bisogno di dimostrazione per riconoscere che corre un abisso tra questi due sistemi. Il primo è un sistema di ricognizione di ciò che è, ed è inoltre solenne omaggio ad un grande e fecondo principio; il secondo è un sistema di arbitraria concessione; fosse anche di maggior facilitazione della concessione, a paragone di ciò che finora si è praticato, comunque, a mio credere, lasci ancora sostanzialmente in vigore l'attuale sistema.

Ho detto che si rimarrebbe tuttavia sostanzialmente nel sistema attuale, imperocchè la Commissione stessa già rammentò nella sua relazione che nella legge elettorale del 1859 non si volle rendere eguale la difficoltà agli Italiani non appartenenti al regno d'Italia ed agli stranieri per ottenere la naturalità nel regno.

Finora la naturalità si concedeva agli Italiani per decreto del Re; ai non Italiani per legge. La sostanzialmente diversità, ben immeritevole di questo nome, che si vorrebbe introdurre, non si ridurrebbe adunque che a sostituire un decreto ministeriale al decreto reale.

Or io non credo che sia conveniente, o signori, di occupare i due rami del Parlamento in una seria discussione di un argomento così importante come quello cui si riferisce questa legge, per riuscire ad una conclusione non solamente meschina, ma assolutamente in contraddizione coi principii, dai quali procediamo e che intendiamo di applicare. In un Governo costituzionale un decreto del ministro ed un decreto del Re si considerano del pari come atti ministeriali, perchè sempre ed unicamente implicano la responsabilità del Ministero: e siccome il controprogetto della Commissione è concepito in tali termini che per obbligare il ministro alla concessione della naturalità al richiedente, in cui concorrano le prescritte condizioni, non vedesi ordinata la menoma garanzia contro il pericolo di un ingiusto od arbitrario rifiuto, così ho ragione di persistere nell'affermazione che questo progetto della Commissione sostanzialmente nulla cangia al sistema attualmente in vigore.

Premesso ciò, sembrami che non possa essere dubbia la scelta tra i due sistemi, e che debba essere preferito il principio informatore della legge nel senso della proposta dell'onorevole Cairoli, anzichè di quella della Commissione. Se la legge non deve contenere la dichiarazione e la concreta applicazione del principio di nazionalità, ma debbesi più o meno ridurre agli articoli proposti dalla Commissione, meglio è che alla

medesima si rinunzi, perchè risulterebbe affatto inutile.

Quale è l'obbiezione che si eleva contro il progetto del deputato Cairoli? Si teme, anche da uomini infiammati di carità della patria, che accordando in massa i diritti civili e politici a tutti gli Italiani che non hanno ancora la fortuna di vivere sotto il Governo che presiede al regno d'Italia, vengano a crearsi gravi difficoltà e pericoli per la tranquillità ed il benessere del paese, imperocchè si aprirebbero le porte di tutti i pubblici uffizi, e quelle ancora del Parlamento, non solo ai buoni, ma altresì ai tristi, e per avventura anche ai tristissimi.

Siccome io desidero di cuore l'adozione del progetto di legge presentato dal deputato Cairoli, così, sebbene in massima parte sarei disposto ad associarmi alle di lui osservazioni tendenti ad attenuare l'importanza di questi pericoli, voglio anche ammettere che il timore non sia assolutamente vano, e che per una legge improvvida potremmo vedere invaso il nostro reame da occulti nemici, da emissari insidiatori, e forse ancora mercè ipocrite professioni di fede liberale penetrare in questo Parlamento tali indegne ed immorali persone da meritarme rimprovero a coloro che avessero votato la legge medesima, benchè con le migliori intenzioni del mondo.

Ma essendo giusto mantenere fermo il principio e studiare un mezzo atto a schivar l'unico pericolo della sua attuazione, questo mezzo può esserci offerto dalla distinzione (che del resto si trova già quasi in tutti i Codici ed interpreti) del *godimento* dei diritti civili e politici e del loro *esercizio*.

Io vorrei col Cairoli che fosse proclamato in un primo articolo della legge il principio generale, che cioè a tutti gl'Italiani i quali non ancora dipendono dal Governo del regno d'Italia appartiene il *godimento* de' diritti civili e politici inerenti alla qualità di nazionale, secondo le leggi vigenti nel regno anzidetto.

Questo godimento non siamo noi che lo conferiamo agl'Italiani, e tanto meno debbe conferirlo decreto di ministro o di Re: ad essi già appartiene per un decreto più alto ed incancellabile, il decreto della natura, il decreto della Provvidenza. (*Bravo! Bene!*)

Tuttavia non è raro il caso di persone a cui appartiene il *godimento* dei diritti civili e politici, ma che trovano un ostacolo estrinseco più o meno accidentale o temporaneo all'*esercizio* di questi diritti.

Gli stessi minori e gl'interdetti, malgrado il loro stato, non hanno cessato di essere nazionali, non hanno perduto il *godimento* de' diritti civili e politici, eppure sono nella condizione d'*incapacità di esercitarli*.

Or discendendo a regolare l'effettivo *esercizio* di questi diritti, è mestieri non assoggettare ad identica norma l'*esercizio* dei diritti civili e quello dei diritti politici.

Quanto ai primi sembra che non vi dovrebbero essere difficoltà per tutti gli Italiani, purchè vengano

a stabilire domicilio nello Stato; ed in ciò sono pienamente conforme anche alla proposta dall'onorevole Cairoli.

Mentre la tendenza delle nuove legislazioni è quella di allargar la benigna comunicazione dei diritti civili anche a beneficio di tutti gli stranieri (e presisamente in tal senso la Commissione della Camera, nel 1860, proponeva un articolo nel progetto del nuovo Codice civile) sarebbe sommamente strano che fissando il domicilio nel nostro Stato gli altri Italiani, potessero trovarvi ritroso impedimento e grettezza.

Se non che la dichiarazione che tutti gl'Italiani *godono ed esercitano* liberamente la pienezza de' *diritti civili* per la loro qualità di nazionali, non sarà inutile e vòta di effetto, dappoichè lo Stato odierno della legislazione nelle varie provincie italiane è molto lontano dal raggiungere questa meta di civiltà, e dall'usare larghezza d'ospitalità, di comunicazione generosa e facile dei diritti civili a tutti gli uomini!

Prima adunque della riforma ed unificazione delle vigenti legislazioni, trovino essi, nella natura e nella qualità d'Italiani, una libera, intera ed immediata comunicazione di tutti quei diritti che appartengono agli attuali cittadini del regno d'Italia.

È chiaro che, rispetto ai diritti *civili*, io vo assai più oltre dell'onorevole Castagnola. Egli non si mostrò alieno dall' accettare quelle condizioni che veggonsi richieste nell'articolo 2 del progetto della Commissione, purchè però la verificaione di queste condizioni fosse fatta dal Ministero con sufficienti garanzie, cioè colla possibilità di un ricorso all'autorità giudiziaria.

Quanto a me, se si tratta solo dell'*esercizio* dei *diritti civili*, non v'ha neanche mestieri di tutti i requisiti dell'articolo 2.

Importerà soltanto far constare che si tratta di un italiano domiciliato nel regno d'Italia. Che se invece si tratta dell'*esercizio* dei *diritti politici*, è allora soltanto che comprendo alcuni rispettabili scrupoli, e posso anche io concepire il bisogno di certe garanzie, dappoichè non vogliamo che coloro che godono i diritti politici li esercitino senza impedimento, allorchè abbiamo certezza che quest'*esercizio* possa nuocere alla patria e recare gravissimi danni al paese.

Se sospendiamo l'*esercizio* di codesti diritti anche nei cittadini, nei casi in cui ci sembrano decaduti dalla pubblica estimazione e fiducia, non manchiamo di logica, nè ripudiamo i proclamati principii, se prendiamo la sola precauzione al certo indispensabile, e ci riserviamo di fare altrettanto verso questi connazionali di provincie non incorporate al regno d'Italia.

Volendo manifestare il mio pensiero con una formola generale, dirò doversi sospendere l'*esercizio* dei diritti politici, quando l'individuo che si presenta per esservi ammesso è d'una fama perduta, quando v'ha in lui manifesta e notoria turpitudine di vita, quando sarebbe evidente disdecoro e pericolo dichiarare aperte le porte del Parlamento a coloro per avventura che nel Quirinale circondano il decaduto Borbone, cospirando, e

maledicendo alla grandezza d'Italia, arruolando briganti, soffiando la sedizione in una parte del clero delle nostre provincie, ovvero ad un'abbietta turba di antichi poliziotti troppo conosciuti al servizio dell'Austria, la cui sola presenza farebbe scandalo e ribrezzo.

Credete voi che l'opinione pubblica, e l'onesto senso del popolo Italiano approverebbe una legge produttiva di somiglianti effetti?

Nè si risponda che può bastare la garanzia del senno ed accorgimento degli elettori. Innanzi tutto, con la introduzione di quegli impuri elementi, in alcuni collegi potrebbe trovarsi alterata anche la composizione dei collegi elettorali. Inoltre fino ad un certo punto quando si tratta d'individui che domiciliano nello Stato, e che vi sono conosciuti, può aversi confidenza dell'avvedutezza degli elettori, per la cognizione che in essi presumesi delle persone. Ma non dimentichiamo, signori, che trattasi di permettere a tutti gli Italiani di qualsivoglia parte d'Italia, di tutte le provincie colle quali abbiamo oggidì comunicazione ben scarsa o nessuna, di venire ad esercitare nel regno d'Italia i diritti politici.

Quando vogliasi essere rigorosi in faccia al progetto Cairoli, son convinto non potersi richiedere altra garanzia che la verificaione di questi soli elementi. E d'altronde siccome l'articolo 104 della legge elettorale sospende di già l'esercizio dei diritti politici nello stesso nostro concittadino, quand'egli si trovi nelle condizioni contemplate nell'articolo stesso, in realtà prescrivendosi quella verificaione non vi è mancanza di logica, nè disconoscimento della qualità di nazionale nell'individuo a cui per motivi così gravi e debitamente giustificati venga interdetto l'esercizio dei diritti politici.

Rimane un'ultima, ma importantissima ricerca: chi sarà giudice competente alla verificaione di queste condizioni? Secondo il mio costume, risponderò francamente: trattandosi di una legge che non è fatta nè per gli attuali ministri, nè per un determinato periodo di tempo, ma che ha carattere di stabilità, non posso concepire come la legge determinando che si possa ad un nazionale, ad un cittadino (chè tale io riguardo ogni Italiano), interdire l'esercizio dei diritti politici, commetta poi un simile diritto all'assoluto arbitrio ed al giudizio dell'autorità politica, val quanto dire, al potere esecutivo, al buon piacere dei ministri.

L'onorevole Castagnola propone di lasciare al ministro questo esame, senonchè vorrebbe sottoposto il giudizio del ministro ad una revisione del potere giudiziario, e propriamente della Corte d'appello. Confesso che non ho molta simpatia per questi ibridi procedimenti, nei quali si frammischiano ed hanno contatto il potere esecutivo ed il giudiziario, dappoichè da questo mescolamento si evita difficilmente che scaturiscano gravi inconvenienti.

O il ministro esercita una grande influenza, ed io temo che facciasi sentire di troppo sopra il potere giudiziario; o egli non ne esercita alcuna, e per avventura non giova a conciliare fede e riverenza al Governo, che un ministro emetta pronunzieri che debbono più

tardi essere riconosciute ingiuste ed illiberali per sentenza di magistrato.

Si è citato l'esempio della legge elettorale, ma io pregherei l'onorevole Castagnola di rammentarsi che nella legge elettorale non è il ministro, ma bensì soltanto il prefetto in consiglio di prefettura che giudica, per così dire, in prima istanza, e dalla sua pronunziazione si appella; e sarebbe universalmente considerato come più regolare e corretto il procedimento, se anche in primo grado di giurisdizione provvedesse il potere giudiziario.

Laonde io proporrei che per ottenere la declaratoria di nulla ostare all'esercizio dei diritti politici il richiedente debba presentare al tribunale del circondario, dove elegge il domicilio, il suo attestato di nascita, o meglio que'documenti i quali provino in lui la qualità d'italiano (giacchè talvolta l'atto di nascita, di cui sarebbe sempre contenta la Commissione, è insufficiente, potendo benissimo un Italiano essere accidentalmente nato a Calcutta o in altra straniera contrada), dovrà presentare inoltre i suoi certificati di moralità, compreso quello di cui si parla nell'articolo 104 della legge elettorale.

Il tribunale comunicherà la domanda e i documenti al Pubblico Ministero, il quale sarà libero di prendere dal Governo e da ogni altra persona tutti gli schiarimenti che stimerà opportuni. Dopo di che sarà sempre il tribunale che, assunte giudiziali informazioni, pronuncierà in modo definitivo. Il suo provvedimento sarà appellabile sia dal Pubblico Ministero, sia dal richiedente, acciò non manchino le garanzie di un doppio esame.

Quando la Camera reputasse accettabile la mia proposta, credo che da un lato l'onorevole Cairoli potrebbe compiacersi di vedere conseguito il suo intento, dappoichè fin da ora immediatamente la legge riconosce e proclama cittadini del regno d'Italia tutti gli Italiani, anche appartenenti a provincie non ancora aggregate al regno stesso, e loro accorda il pieno *godimento* di tutti i diritti *civili e politici*; e relativamente all'*esercizio* de' diritti *civili*, anche questo sarà uno degli effetti immediati della legge, senza bisogno di cognizione o pronunziazione di alcuna autorità. Per quanto riguarda unicamente l'*esercizio de' diritti politici*, non potrà nulla l'arbitrio dei ministri, nè sarà punto da temere che possa talvolta il potere esecutivo per simpatie o avversioni politiche ricusare indebitamente l'*esercizio* di un preziosissimo diritto a chi legalmente fa parte della nazione.

Il diffidare poi del potere giudiziario, al quale sono affidati in custodia e protezione tutti i nostri diritti, tutte le garanzie accordate dallo Statuto, sarebbe veramente irragionevole ed eccessivo.

In concreto, che ne deriverà? Che qualche individuo, nel quale concorra la dimostrata turpitudine di condotta sociale ed una così perduta fama da non potersi creder degno di esercitare i *diritti politici* per indipendente giudizio di tribunali, e con appello verrà respinto

TORNATA DEL 25 MARZO

e dichiarato incapace di un tale esercizio. In questa maniera, se non m'inganno, saranno conciliati l'interesse e la sicurezza dello Stato con l'applicazione di quell'eminente principio del nostro diritto pubblico, che l'onorevole Cairoli propugna, ed il nostro voto, o signori, non sarà privo di un'alta significazione politica, che in esso tutta l'Europa riconoscerà, come non perdiamo di vista un giorno solo il nostro ultimo intento, ed interpreti fedeli del sentimento nazionale, non distogliamo lo sguardo da quella meta che è nelle aspirazioni e negli affetti di tutti gl' Italiani

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Lazzaro; ma prima darò lettura del controprogetto proposto dal deputato Mancini, e domanderò se sia appoggiato.

Esso è così concepito :

« Art. 1. Tutti gl'Italiani, che non ancora dipendono dal Governo del regno d'Italia, godranno dei diritti civili e politici inerenti alla qualità di nazionale secondo le leggi in esso vigenti.

« Art. 2. Per essere ammessi all'esercizio dei diritti civili basterà che eleggano domicilio in un comune del regno, e prestino giuramento di fedeltà al Re e di osservanza dello Statuto e di tutte le leggi dello Stato.

« Art. 3. Per l'ammissione all'esercizio de' diritti politici, dovranno inoltre presentare al Tribunale del circondario, nel quale eleggeranno domicilio :

« 1° L'attestato di nascita ed ogni altro documento necessario a provare nel richiedente la qualità d'Italiano ;

« 2° La giustificazione di non essere incorso in alcuno dei casi di esclusione enumerati nell'articolo 104 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, eccettuato quello dipendente da condanna politica per causa di libertà ;

« 3° La giustificazione della propria moralità comune e politica.

« Il ricorso co'documenti sarà comunicato al Pubblico Ministero, il quale potrà chiedere al Governo gli opportuni schiarimenti. Il tribunale, assunte quelle giudiziali informazioni che stimasse necessarie, pronuncerà se consti del concorso delle condizioni di sopra richieste per l'ammissione del richiedente all'esercizio dei diritti politici.

« Il provvedimento del tribunale sarà appellabile tanto da parte del richiedente che del Pubblico Ministero. »

Chi intende appoggiare questo emendamento sorga. (È appoggiato.)

Il deputato Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Siccome già gli onorevoli Cairoli, Castagnola e Mancini hanno parlato senza interruzione contro il progetto della Commissione, e siccome io pure sono iscritto per parlare contro di esso, perchè si segua l'ordine già tenuto altre volte io pregherei il signor presidente a volermi concedere la parola dopo altri oratori che abbiano parlato in altro senso.

PRESIDENTE. Io ho dovuto seguire l'ordine dell'iscrizione.

La parola spetta al deputato Bixio.

BIXIO. Per me comprendo la questione un po'diversamente. Tutti gl'Italiani che sono nati entro i confini naturali dell'Italia hanno i diritti che il Parlamento ha loro conferiti quando ha proclamato il regno d'Italia; il modo di constatare chi sia nato entro i confini d'Italia è quello stesso con cui io posso comprovare che sono nato a Genova.

Io ho cercato di rendermi conto delle ragioni per cui l'onorevole mio amico Cairoli, autore della proposta, ha fatto di questo, che a parer mio dovrebbe essere un articolo unico, due articoli; per me il principio fondamentale è quello che sta nell'articolo 1. Il rimanente è nella legge che ci governa tutti.

Qual è la ragione per cui la Commissione è venuta proponendo non so quanti articoli? Quali le difficoltà che vennero mosse?

Voi lo sapete: sono le obiezioni che si fecero, e si fanno, all'abolizione dei passaporti; pareva che da ciò ne dovesse venire il finimondo. (*ilarità*)

Noi abbiamo abolito i passaporti; in Inghilterra, in Francia ed ultimamente in Ispagna pure si sono anche soppressi, e non ne è avvenuto alcun inconveniente. Per me dunque le obiezioni della Commissione non hanno fondamento di sorta. Tutto ciò che è inutile si tolga... via! (*ilarità*)

BOTTERO. Domando la parola.

BIXIO. Volete che vi provi che la tema della Commissione non ha fondamento? Tutti i Governi, amici nostri e nemici, sanno di noi come noi sappiamo di loro, non ci è bisogno di spie. Io in un ramo solo, per esempio in quello che si riferisce alla marina, io ho trovato comunicazioni che non sono pel pubblico, che sono particolari, le quali sanno di noi e degli altri tutto quello che è immaginabile a sapersi. Oltre le pubblicazioni ufficiali, palesi, se ne rinvennero altre che sono segrete: nei capi di corpo, come si trovano in Francia, in Inghilterra, dappertutto, e spero che verrà tempo in cui anche noi le avremo più complete che forse non le abbiamo oggi.

Si dice: ma la troppa libertà produce inconvenienti.

Sia pure; ma volete voi per questo distruggerla? La libertà è tutto: è la pubblicità, è la discussione ampia, assoluta. Che cosa c'importa che si sappiano alcune cose nostre a Vienna? Certo non saranno alcuni finti emigrati che possono venire da una data provincia che metteranno in pericolo l'Italia. Ora essa è abbastanza forte per non temere nessuno. Le considerazioni che valevano all'epoca del Governo subalpino oggi non valgono più; oggi l'Italia può discutere quanto e quando le piace, il Parlamento può decidere oggi, domani, sempre se ci conviene o no di andare alle nostre frontiere naturali; l'Italia ha il suo esercito e può fare ciò che vuole. (*Movimenti diversi*)

Tutto quello che si può dire della questione finanziaria non toglie che il Parlamento possa decidere di an-

dare dove si deve andare; noi non possiamo essere battuti da nessuno, siamo abbastanza forti noi soli.

Dunque per qual motivo volete negare agli altri quello che avete voi? Non lo potete. Io non so se importasse discutere questa questione, ma dal momento che si discute, voi vi attribuite un diritto che non avete. Io, Veneto, protesterei contro il Parlamento; io, Ticinese, Corso, Nizzardo, Istriano, Maltese, protesterei contro di voi; voi non avete che il diritto che ho io, e nessuno può togliere quello che è il diritto naturale. Volete mettervi al posto della Provvidenza? Sarebbe una cosa assurda. Volete che chi ha fatto l'Italia la distrugga per qualche inconveniente? Volete togliere un diritto che sacrosantamente spetta a tutti quelli che sono nati entro i confini naturali d'Italia? È una questione di geologia, io non so se qui si voglia fare della geologia; per me l'Italia sta; chi la porta un po' più in qua, chi la porta un po' più in là; questa è questione sulla quale, quando saremo chiamati a deciderla, nessuno ci darà lezioni. Dunque, io dico che con un articolo unico si fa tutto quello che è nostro dovere di fare. Di tutta questa combinazione di articoli non me ne intendo gran che; saranno più o meno buoni, ma io affermo che voi non potete fare che chi è Italiano non lo sia. E chi è Italiano? Chi Dio ha fatto tale. (*Si ride*)

Dunque io ho presentato la mia proposta al banco del presidente che prego di volerne dare lettura, come pure prego la Camera a volerla accogliere, se non altro, come l'espressione di uno dei deputati.

PRESIDENTE. Siccome ho inviata la sua proposta alla stamperia, così lo pregherei a mandarmene un'altra copia.

BIXIO. La mia proposta è così concepita:

« Tutti gli emigrati delle provincie del regno d'Italia ancora soggette alla dominazione straniera sono parreggiati nei diritti civili e politici ai cittadini nati e domiciliati nelle provincie già libere. »

PRESIDENTE. Domando se questa proposta del deputato Bixio sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta al deputato De Boni.

DE BONI. Dopo le eloquenti parole del nostro collega Cairoli e di altri oratori, dopo finalmente le ultime del deputato Bixio poco mi rimane a dire.

Gli Italiani sono Italiani, cioè acquistano questo diritto per natura; inoltre vi è il diritto positivo. Questo venne proclamato a Napoli ed a Palermo, fu sanzionato dal Parlamento, il quale l'ha dichiarato più volte. Ed io ne sono un argomento vivente (*Si ride*), imperocchè io, esule veneto, non ho ricevuto alcuna nazionalità che dagli elettori di Basilicata, i quali mi hanno nazionalizzato col loro voto e mandato qui dentro.

Io poi credo che non si debbano accogliere le condizioni proposte dalla Commissione, perchè noi rinvolviamo *a priori*, per così dire, nel sospetto tutti i nostri confratelli che gemono sotto l'Austria e sotto la tirannia clericale. Come? Perchè anzitutto li crederemo noi

agenti provocatori, agenti dei nostri nemici? Ciò non può essere, e non dev'essere così.

Vi sono dei tristi nelle provincie ancora soggette al dominio straniero, e ve ne sono di costoro molti ancora in quelle già franche, e la legge che deve valere per tutti quanti sono nel territorio libero, la legge che vale per gli altri varrà anche per essi se peccano.

Quindi io mi associo all'opinione del deputato Bixio, e prego la Camera di dare solenne testimonianza che siamo Italiani, che non temiamo nessuno, che accogliamo tutti e che per tutti veglia la legge. Se mancano mentre abbiamo concesso loro tutti i diritti, rimane lor sacro l'adempimento dei corrispondenti doveri. Per la dichiarazione del plebiscito, chi è Italiano è già cittadino del regno. Promulghiamo adunque l'esercizio di questo diritto.

REGNOLI. Io mi unisco alla proposta Cairoli. Sol tanto per renderla, a mio avviso, più accettabile aggiungo un emendamento per ciò che riguarda l'accertamento di quelle condizioni dalle quali potrebbe dipendere, secondo il progetto stesso, la dichiarazione del diritto degli emigrati italiani.

Il mio emendamento consiste in questo, che sia devoluta all'autorità giudiziaria la cognizione di qualunque questione nascesse o potesse nascere sull'accertamento dei requisiti indicati nell'articolo primo e specialmente nel secondo della proposta Cairoli.

Io di buon grado mi associerei all'emendamento Bixio, se non temessi che per quanto sia il più razionale dei presentati sin qui, non possa facilmente riunire la maggioranza dei voti, timore in cui m'induce il progetto presentato dalla Commissione.

Io sostengo pertanto la proposta dell'onorevole Cairoli, e la sostengo perchè credo che gli Italiani, i quali appartengono a provincie dominate dallo straniero o dal pontefice, non cessano perciò d'essere Italiani, e che quando, volontariamente hanno sottratto la propria persona a quella dominazione, e sono venuti in terra libera del regno italiano, io credo, dico, che riviva in loro il diritto comune di Italiani, il diritto che vien loro dallo avere comune ed una la patria, cioè, la cittadinanza naturale a tutti gli Italiani. Che se questo diritto si dovesse, come propone la Commissione, dare a loro per concessione, si dovesse loro *octroyer*, si dovrebbe cadere nell'assurdo, si dovrebbe dire, cioè, che questi Italiani non essendo più soggetti, perchè non vogliono esserlo, alla dominazione straniera che continua nelle provincie dove avevano prima domicilio, e d'altra parte non avendo alcun diritto proprio nel nuovo regno d'Italia, sarebbero, prima della concessione, senza Stato cui appartengano, senza cittadinanza, senza patria; sarebbero insomma stranieri in Italia.

Il che, a senso mio, non potrebbe essere comportabile, poichè essi erano sempre certamente Italiani anche prima di essere soggetti alla dominazione straniera, e cesserebbero di essere italiani al momento che essi vengono a ripararsi nella libera Italia in seno alla madre patria. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Favoriscano di far silenzio!

REGNOLI. Nè mi muove la difficoltà che per me credo la più grave, per la parte dei propugnanti l'opposto sistema, poichè i sistemi sono due: o si *dichiara* il diritto di nazionalità secondo il sistema Cairoli e Bixio (*Conversazioni*), o si *concede* dal Governo talè diritto.

Quelli che diverrebbero cittadini dello Stato (si dice) una volta dichiarati tali, dovrebbero cessar di essere sussidiati, perchè in Italia non vi è, come in Inghilterra, una tassa per sussidiare i poveri.

A questo argomento fu già risposto in molta parte dall'onorevole Cairoli; ma parmi possa aggiungersi quest'osservazione.

Agli Italiani i quali, emigrando, avranno recuperato i loro primitivi diritti di cittadini della comune patria, non può essere imputabile, se per un fatto che è per se stesso una sventura per l'intera nazione, si trovano in condizioni anormali ed eccezionali: per conseguenza, male a proposito si vorrebbero paragonare agli indigenti delle altre provincie del regno d'Italia. Se in una città vi sono indigenti l'autorità locale deve soccorrerli secondo le proprie forze; soccorrono a tal uopo stabilimenti appositi, e la carità cittadina, e ove sia mestieri, qualche provvedimento del comune o della provincia. Ma quando si tratta di bisogni che non hanno altra causa che la emigrazione politica dei nostri fratelli Italiani, allora non siamo nelle stesse condizioni; allora la quistione è specialissima, è nazionale, e incombe alla nazione provvedervi, perchè questi cittadini emigrarono per una suprema necessità politica, per una disgrazia cui partecipa tutta la nazione, e vengono colla loro presenza nello Stato italiano ad attestare, a protestare che nelle provincie tuttora soggette allo straniero vive potente lo spirito di nazionalità; vengono ad anticipare così il momento in cui esse saranno aggregate alla patria comune.

Per conseguenza io stimo che vadano errati e politicamente e giuridicamente coloro che tutti i giorni ci dicono: ebbene siano cittadini italiani gli emigrati, ma cessino di essere sussidiati. Essi vanno errati, perchè quegli emigrati politici, che per loro sventura hanno uopo di soccorso non possono, ripeto, paragonarsi agli altri indigenti, per quei disgraziati dell'emigrazione che si trovano in condizione eccezionale, ed hanno bisogno di stendere la mano.

Io non voglio aggiungere altri argomenti perchè furono accennati dagli onorevoli preopinanti, solo aggiungerò a spiegazione del mio emendamento che nel sistema propugnato da me e dagli onorevoli Cairoli e Bixio è manifesto che nulla ha a fare il Governo, e che l'autorità giudiziaria è l'unica che debba e possa avere cognizione delle questioni che possono sorgere circa l'accertamento della qualità di cittadino italiano nato fuori del regno.

PRESIDENTE. Il deputato Regnoli propone che alla proposta del deputato Cairoli si aggiunga:

« Qualora sorga dubbio sulla legittimità e autenticità dei documenti accennati nel precedente articolo,

la decisione sarà devoluta all'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione è posto il comune indicato nello stesso articolo. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

SINEO. Ho poco da aggiungere alle generose parole degli onorevoli oratori che mi hanno preceduto. Ricorderò solo che i diritti dei nostri connazionali non poterono essere trasandati e disconosciuti senza la violazione e dello Statuto e del plebiscito che attualmente reggono le sorti d'Italia.

Nello Statuto stava scritto che i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge; che tutti godono egualmente i diritti civili e politici; che la libertà individuale è guarentita; che niuno può essere arrestato e tradotto in giudizio se non nei casi previsti e nelle forme stabilite dalla legge; che il domicilio è inviolabile. Queste disposizioni dello Statuto dimostravano che nel regno d'Italia, non meno che nei paesi più liberi del mondo, la libertà individuale, ed ogni altra prerogativa sociale, erano concesse a tutti quelli che si trovavano nel paese; erano diritti dell'uomo.

Sopravvenne il plebiscito, il quale, proclamato nelle provincie meridionali e accettato dal Parlamento che rappresentava le settentrionali, ha dichiarato che v'era un'Italia una e indivisibile, della quale naturalmente sono cittadini tutti gl'italiani.

Dopo queste disposizioni che costituiscono il diritto pubblico attuale d'Italia, non so veramente qual bisogno ci sia ancora di leggi speciali per dichiarare i diritti degl'italiani. Tuttavia, siccome questi diritti furono talvolta contrastati, crederei opportuno un ordine del giorno della Camera, col quale venissero rimossi gli ostacoli che talvolta si frapponevano ai diritti individuali. Ma se per maggior sicurezza si vuole ottenere il concorso dei due rami del Parlamento, e quindi dare a questa dichiarazione una formola legislativa, bisogna che questa formola sia coerente al diritto pubblico, che è già vigente; non bisogna scemare l'efficacia delle disposizioni fondamentali del diritto pubblico attuale.

Per questo ho formulato un articolo il quale mi sembra che riproduce pienamente il concetto dell'onorevole Cairoli in termini che non lasciano dubbio almeno in ordine agli Italiani che sono domiciliati nelle provincie unite. L'articolo sarebbe concepito così:

« Tutti gli Italiani domiciliati nel regno godono dei diritti civili e politici. »

Ho inserita la dichiarazione del domicilio per maggior quiete di quelli che temono certe influenze provenienti dall'estero.

Se tuttavia la Camera assentisse a largheggiare maggiormente, io toglierei anche questa menzione del domicilio e mi accosterei volentieri ad un emendamento il quale dicesse semplicemente che « tutti gl'italiani godono dei diritti civili e politici, qualunque sia la provincia alla quale essi appartengano. »

Questa dichiarazione proclamerebbe in pochi termini le conseguenze dello Statuto e del plebiscito circa i diritti che hanno gl'Italiani sul suolo italiano.

Se poi la Camera non volesse attenersi ad una formola così semplice, la quale sola, a mio avviso, salva l'integrità delle disposizioni dell'attuale nostro diritto pubblico, io vorrei almeno che ce ne discostassimo il meno possibile; io vorrei eliminare specialmente l'intervento dell'autorità amministrativa.

È stato giustamente detto che in materia di Stato, quando si tratta dell'esercizio di diritti individuali, non si può riconoscere l'arbitrio degli agenti del Governo.

Per impedire quest'arbitrio, e trattandosi soltanto di accertare diritti che la legge dichiara, io credo che questo si debbe fare per mezzo dell'autorità cui è affidata la tutela di tutti i diritti individuali; per mezzo, cioè, dell'autorità giudiziaria.

Insisterò subordinatamente su questo punto, quando la Camera non credesse di attenersi a quel sistema più semplice, più razionale, più coerente al nostro diritto pubblico che ho proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo propone in sostituzione del progetto Cairoli quest'articolo unico:

« Tutti gl'Italiani domiciliati nel regno godono dei diritti civili e politici. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Lazzaro ha la parola.

LAZZARO. Io aveva domandato di parlare dopo che fosse sorto alcuno in difesa del progetto della Commissione: sono lieto che finora non ne sia sorto alcuno...

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione si è riservata di esporre la sua opinione quando avrà sott'occhio tutti gli emendamenti che furono presentati e svolti.

LAZZARO. Io non intendeva certo di dire che nella Commissione non vi fosse alcuno che volesse difendere il proprio figliuolo. Era lieto perchè nella Camera non sia sorto alcuno per sorreggere questo ente alquanto vacillante e mal fermo che mi sembra essere il controprogetto della Commissione.

Io vado lieto di ciò; per conseguenza nulla ho da aggiungere a ciò che han detto gli onorevoli preopponenti.

Io mi associo però all'opinione dell'onorevole Bixio, credendo pure io che qui non si tratta di fare una legge, ma solo di compiere un voto già emesso da questo Parlamento, di enunciare un gran principio; per conseguenza quanto più semplice sarà la formola adoperata, tanto più risponderemo all'idea che informò il progetto Cairoli.

Io mi prefiggo di proporre un articolo il quale incarnando il medesimo concetto espresso dall'onorevole Bixio, in certo modo tolga di mezzo qualche ragione di difficoltà che potesse sorgere per l'adozione della

sua formola. Il mio concetto dunque sarebbe così concepito:

« Tutti gli Italiani delle provincie ancora soggette sono riconosciuti cittadini del regno d'Italia. »

Dirò brevemente le ragioni che m'indussero a preferire questa formola e di non associarmi alle altre.

Non accetterei le proposizioni degli onorevoli Castagnola e Mancini, perchè mi sembra che essi ammettono una distinzione tra gli Italiani stessi, quasi vi siano Italiani per i quali si richieggano certe formalità ed Italiani per i quali non si richieggano.

Ora io confesso che ciò mi ripugna, imperocchè come questa differenza non sta nel diritto, così non deve esistere in fatto. Se noi ammettessimo una differenza, faremmo un nuovo passo in quella logica che contraddistingue la nostra politica e che io chiamerei la logica della contraddizione.

Una volta che abbiamo stabilito un principio, non dobbiamo arrestarci davanti alle sue conseguenze. Noi finora ci siamo arrestati spesso. Mi sembra che siamo da assimilare a coloro che, sapendo di poter trovare al di là di una piccola collina una via larga e spianata, appena sono al principio della salita si scoraggiano e si arrestano.

Noi abbiamo proclamato il regno d'Italia, abbiamo con ciò riconosciuto la posizione più rivoluzionaria dei tempi moderni, poichè credo che nessuna più rivoluzionaria di quella del regno d'Italia ci sia, e poi ci sgomentiamo dinanzi alle conseguenze. Questa è una contraddizione tra il fatto e il diritto. Proclamato il regno d'Italia, bisogna accettarne tutte le conseguenze, e credo opportuno ricordare che quella fiacchezza che si osserva nella nostra politica nasce appunto dalla contraddizione che c'è tra il principio ed il fatto, contraddizione che si appoggia ad un sentimento che io non esito a chiamare paura. Nè noi dobbiamo aver paura. Per conseguenza non volendo io che la Camera adoperi con un nuovo voto una mezza misura la quale possa riputarsi per caso una confessione d'impotenza, io proponevo un solo articolo che non comprende altro se non un'affermazione.

L'onorevole Mancini faceva una distinzione tra il godimento e l'esercizio dei diritti civili. Io, non avvocato, non entrerò in questo campo; ammetterò anche che si possa in certo modo, specialmente coll'acume d'ingegno dell'onorevole Mancini, fare questa distinzione; ma non so come si possa godere di un diritto, senza poterlo esercitare. Ma bisogna pure che vi siano delle leggi che regolino l'esercizio di questi diritti; ed io domando: avete o non avete voi le leggi che regolino per tutti i cittadini italiani l'esercizio di questi diritti civili e politici? Se avete queste leggi, allora applicate anche queste leggi agl'Italiani delle altre provincie. Se non avete questa legge, fatela, ma fatela per tutti.

Insomma quello che io credo che non si debba fare si è di avere due pesi e due misure, una per gli Italiani che hanno avuto la sorte di poter appartenere al regno

d'Italia, ed un'altra per coloro che non hanno avuto questa fortuna.

Per conseguenza io credo si debba dire:

« Tutti gl'Italiani delle provincie ancora soggette sono riconosciuti cittadini del regno d'Italia. »

PRESIDENTE. Vorrà dire *soggette* a dominazione straniera?

LAZZARO. Dicendo *soggette*, s'intende. Io tengo alla mia forma, perchè credo che comprenda il pensiero manifestato da tutti. Noi siamo liberi, una provincia soggetta non è una provincia libera, ed il regno d'Italia è libero.

Io porrò termine alle mie parole col chiamare brevemente l'attenzione della Camera sopra uno dei punti principali della relazione della Commissione.

La Commissione, nel porre avanti i motivi che l'hanno indotta a proporvi questo progetto, ne ha presentato uno che definirei di carattere umanitario. Vi ha detto: voi non sapete che fate danno agli emigrati, dappoichè una volta che avete equiparata la condizione degli emigrati a quella degli altri cittadini, necessariamente dovete togliere ad essi il sussidio; perciò non accordate a tutti indistintamente la cittadinanza, ma a quelli che la domandano, subordinandola a certe condizioni.

L'onorevole Cairoli ha ben detto che voi in questo modo venite a porre sopra un letto di Procruste gli emigrati, dappoichè dite loro: o rinunziate ai mezzi della vita, o rinunziate alla cittadinanza. Io vi dico che voi non potete far questo; vi dico che voi non potete concedere la cittadinanza solo a chi vuole; voi non potete nè concederla, nè toglierla. Essa emana da un voto della nazione, e non è dato a voi porci delle condizioni sotto qualunque ragione. Ecco perchè io son dolente di trovare nella relazione della Commissione adoperate spesso queste parole *concedere, richiedere, ottenere*. Queste sono parole che avrebbero potuto adoperarsi trattandosi di stranieri, ma non per Italiani, massime dacchè fu proclamato il regno d'Italia.

Si dice ancora dalla Commissione: noi abbiamo considerato che la legge elettorale del 20 novembre 1859, e quella del 17 dicembre 1860, avevano fatto fare un passo alla cittadinanza degli Italiani. E pare che di ciò si mostri lieta.

Osserverò a questo riguardo che le due leggi accennate non differiscono che per qualche forma, ma nella questione della naturalizzazione sembrano fatte in uno stesso periodo di tempo. Eppure fra il tempo della prima e quello della seconda v'è un abisso, vi è il plebiscito. La legge del 20 novembre 1850 è stata fatta qui prima del plebiscito, e quella del 17 novembre 1860 è stata fatta in Napoli dopo il plebiscito, ciò non ostante, io non veggio in quest'ultima una disposizione, la quale si fondi nel plebiscito medesimo. Non so dunque comprendere come la Commissione dica che quella legge ha portato dei grandi mutamenti.

La differenza per me sta in questo, che per naturalizzare uno straniero ci vuole una legge; per naturaliz-

zare un Italiano ci vuole un decreto. Questioni di forma. Un Italiano non è riconosciuto dallo Stato senza questa formalità, come uno straniero non è riconosciuto cittadino senza una legge.

Perchè mi preoccupo molto del principio emesso dalla Commissione, che, cioè, dalla naturalità possa derivare per gli emigrati la perdita del sussidio, io non posso concludere senza ricordare che voi avete messi a carico del bilancio i danneggiati politici. Ogni giorno la *Gazzetta Ufficiale* porta dei decreti di pensioni a questi danneggiati. Considerate dunque gli emigrati come i danneggiati politici, dappoichè è emigrato chi ha dovuto combattere o lavorare per la causa della libertà, dell'unità italiana, talchè il fatto della emigrazione è danno politico.

Per conseguenza il far dipendere o no questo sussidio dal fatto della cittadinanza mi parrebbe il confondere due cose distintissime; quasi quasi potrebbesi dire che per 30 lire al mese, che è il sussidio che ora prendono gli emigrati, si volesse vendere la cittadinanza italiana. (*Rumori*)

Ecco, perchè su questo punto io ho chiamato l'attenzione della Camera, e v'insiste specialmente perchè ammettendo il principio generale, cioè che a tutti i cittadini italiani sia riconosciuto l'esercizio dei diritti civili e politici con le norme sancite dalle leggi, non vorrei fosse tolto a quelli che si trovano nella condizione speciale dell'emigrazione quel sussidio che il Governo oggi dà loro, come lo dà a tutti quelli che sono nelle condizioni di danneggiati politici.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se sia appoggiato l'articolo proposto dal deputato Lazzaro in sostituzione agli articoli del deputato Cairoli.

Lo rileggo:

« Tutti gl'Italiani delle provincie ancora soggette sono riconosciuti cittadini del regno d'Italia. »

(È appoggiato.)

Ora do comunicazione di una proposta fatta dal deputato Camerini insieme ai deputati Lovito e Fabrizj Nicola. Si propone il seguente articolo 2 in seguito a quello del deputato Bixio che già venne appoggiato. L'articolo proposto dal deputato Camerini è così concepito:

« Per essere ammesso all'esercizio immediato di tali diritti, gl'Italiani che trovansi nelle condizioni sopradette non dovranno che dichiararne la volontà, mediante l'iscrizione presso un municipio di loro scelta. »

Il deputato Camerini ha la parola per isvolgere questa sua proposta.

CAMERINI. A me è sembrato che la questione non potesse essere posta meglio e più recisamente di quello che abbia fatto l'onorevole Bixio. Effettivamente non è giusto il dirsi di accordare ciò che è un proprio diritto. Non si può che riconoscerlo o tutto al più dichiararlo, e trattandosi di diritti, quando non si possono dichiarare perfettamente ed assolutamente non conviene pregiudicarli dichiarandoli imperfettamente.

Accetto dunque intieramente l'articolo dell'onorevole

Bixio, ma nel mio modo di vedere ho trovato che mancava soltanto la condizione di doversi interpellare, o in certa guisa mettere nella circostanza l'emigrato italiano di dichiarare la propria volontà.

Io distinguo i doveri ed i diritti del cittadino da quelli di sudditanza perchè, e sventuratamente, molti Italiani che sono cittadini per proprio diritto, non sono ancora soggetti al Governo del regno d'Italia, si rende necessario che mentre fan riconoscere il proprio diritto, s'impongano volontariamente quei doveri che altrimenti non potremmo noi impor loro.

Ho creduto perciò proporre l'articolo 2 nel solo scopo di ottenere una dichiarazione di volontà, cosicchè entrando nell'esercizio e nel godimento dei diritti che loro essenzialmente appartengono, vengano ad incontrare egualmente quei doveri che ai loro diritti corrispondono. L'articolo secondo è la determinazione pratica del primo nella nostra posizione politica.

PRESIDENTE. Chieggo se l'emendamento dei deputati Camerini, Lovito e Fabrizj Nicola sia appoggiato. Questo è un articolo 2°, come ho già detto, da porsi in seguito alla proposta del deputato Bixio.

(È appoggiato.)

Ora abbiamo un nuovo progetto del deputato Salaris. (*Segni d'impazienza*)

« Art. 1. Tutti gli Italiani delle provincie soggette a dominazione straniera e del papa sono pareggiati nei diritti civili e politici ai nati e domiciliati nelle provincie già libere.

« Art. 2. Essi non potranno esercitare questi diritti senza che adempiano alle seguenti condizioni :

« 1° Che esibiscano l'estratto di loro nascita;

« 2° Che esibiscano un legale certificato che essi non siano incorsi in alcuno dei casi di esclusione enumerati nell'articolo 104 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, salvo quello di condanna politica;

« 3° Che abbiano eletto da sei mesi domicilio a loro scelta in un comune che non sia soggetto a dominazione straniera.

« Art. 3. Sulla presentazione dei documenti comprovanti l'adempimento delle condizioni delle quali nell'articolo precedente, il Consiglio comunale del domicilio eletto ne rilascerà gratuitamente un certificato che varrà al richiedente per l'esercizio dei diritti civili e politici. »

Il deputato Salaris ha la parola per isvolgere questi suoi emendamenti.

SALARIS. Sarò brevissimo nello sviluppo della mia proposta.

In ordine all'articolo 1° dirò ch'esso è conforme alla opinione che fu manifestata ed ampiamente svolta da tutti gli oratori che mi precedettero.

Trovo anch'io sconveniente che sia per decreto ministeriale concessa la naturalità a coloro che pur sono Italiani perchè nacquero in terra italiana, e ritengo che debbasi altamente proclamare il principio che tutti gli Italiani debbano essere uguali in faccia alla legge.

Coll'articolo 1° quindi da me proposto si consacre-

rebbe il principio, che anche a coloro che nacquero nelle provincie italiane soggette ancora alla dominazione straniera debbano competere i diritti civili e politici, come agl'Italiani nati nelle provincie già libere dalla forza dello straniero. La disposizione di questo articolo inchiuderebbe quindi l'ampio concetto espresso da tutti, e non sarebbe che nella forma diverso da quello proposto dall'onorevole Mancini.

Con l'onorevole Mancini sono ancora d'accordo nel distinguere la capacità di godere di questi diritti dall'esercizio dei medesimi, per il quale nell'articolo 2° si prescriverebbe l'adempimento di alcune condizioni.

E qui prego la Camera ad osservare che nella mia proposta sono conservate le condizioni riportate dal progetto della Commissione al numero 1° e 2° dell'articolo 2, le quali condizioni sono necessarie, nè impongono onere o vincolo a coloro che devono compierle.

Escludo però quella indicata al numero 4° come ingiusta, perocchè non esigendosi dagli altri Italiani il giuramento di cui è parola in detto numero, io non comprenderei quale ragione potesse esigerlo da coloro che appartengono a provincie italiane soggette al dominio straniero.

Ciò in quanto riguarda la fedeltà al Re; in quanto poi concerne l'osservanza dello Statuto e delle leggi crederei inutile il giuramento, perchè al Governo incombe far osservare le leggi da tutti con i mezzi legali senza ricorso a giuramenti.

L'onorevole Mancini nella di lui proposta conserva l'obbligo del giuramento, ed in ciò io m'allontano da lui come dalla Commissione, poichè ammettendosi questo giuramento la legge pretenderebbe da questi ciò che non pretende dagli altri Italiani, e quindi sarebbe violata l'uguaglianza di tutti in faccia alla legge.

Escludo altresì dalla mia proposta la condizione che leggesi nella proposta dell'onorevole Mancini al n. 3° dell'articolo 3. Niuno è tenuto e può essere tenuto a giustificare la propria moralità comune e politica. L'onorevole Mancini sa meglio di me che questa è sempre presunta, finchè con prove non sia distrutta la legittima presunzione. Sarebbe inoltre questa condizione gravosa e che la legge non impone agli altri Italiani.

Secondo la mia proposta, l'articolo 3 col numero 3° conterrebbe la seguente condizione:

« 3° Che abbiano essi eletto da sei mesi domicilio in un comune non soggetto a dominazione straniera. »

Da qualcuno degli oratori, e, se non erro, dall'onorevole Cairoli fu detta gravosa questa condizione; ma mi si permetta osservare, che da questa condizione non sono esenti gl'Italiani delle libere provincie, e basterà ch'io richiami alla memoria de' miei colleghi la disposizione dell'articolo 16 della legge comunale e provinciale vigente. Quindi non si potrebbe questa condizione ravvisare gravosa, e meno che si volesse introdurre un privilegio a favore di coloro che chiamano emigrati, introducendo così una disuguaglianza fra Italiani ed Italiani, locchè, sono convinto, è lungi dal pensier dell'onorevole Cairoli.

TORNATA DEL 25 MARZO

Finalmente, non ritenendo gli articoli 3 e 4 della Commissione, e non adottando gli ultimi paragrafi dell'articolo 3 dell'onorevole Mancini, io propongo un altro articolo 3, con cui si prescrive che i documenti comprovanti l'adempimento delle condizioni richieste all'articolo precedente siano presentati al Consiglio comunale, il quale, trovandoli regolari, sia pur tenuto rilasciare un certificato in forza del quale si abbia l'esercizio de' diritti civili e politici.

Questa disposizione mi pare ragionevole abbastanza; porocchè il Consiglio comunale del luogo ove si ha domicilio ha interesse sufficiente per esaminare i documenti presentati, allo scopo di conseguire l'esercizio de' diritti suddetti.

Ma da tre oratori, combattendo la proposta della Commissione, si voleva che tale facoltà fosse riservata al potere giudiziario. Si diceva; questa la sarebbe una questione di stato personale, e coteste questioni sono di competenza del potere giudiziario. Mi rincresce di non poter dividere quest'opinione, e di dover anche su questo rapporto allontanarmi dalla proposta del deputato Mancini.

Ed invero non comprendo perchè i documenti comprovanti l'adempimento delle condizioni prescritte dall'articolo 2 di questo progetto dovrebbero essere esaminati dal potere giudiziario. Io concedo che l'indipendenza de' magistrati possa essere una guarentigia per coloro che richiedono l'esercizio de' diritti civili e politici; ma non mi è dato rinvenire la necessità di questa disposizione, la quale si allontanerebbe dalle norme stabilite nelle leggi vigenti. Una questione di Stato deve giudicarsi dai tribunali ordinari; ma è mestieri che vi sia chi la promuova cotesta questione. Ma nel caso di cui noi ci occupiamo non havvi chi la promuova, e sarebbe perciò irregolare che il potere giudiziario pronunciasse senza contraddittorio.

Invece, secondo la mia proposta, le cose procederebbero più regolarmente, e nel modo stesso che procedono per gli altri Italiani. O il Consiglio comunale spedirebbe il certificato, e il richiedente farebbe uso dei diritti civili e politici, o rifiuterebbe il certificato suddetto, e dalla sua decisione potrà reclamare alla deputazione provinciale, e contro la decisione di essa sarà salva l'istanza presso la Corte d'appello.

In questa guisa, proclamato il principio che competono anche a coloro che nacquero in terra italiana soggetta ancora a straniero dominio i diritti civili e politici, compiute da essi le condizioni indicate nell'articolo 2 da me proposto, sarà loro accordato l'esercizio de' diritti suddetti con ricorrere a disposizioni legislative che pur riguardano tutti gli altri Italiani.

Io non vorrò intrattenere la Camera con un più ampio svolgimento di cui non ha certamente bisogno.

L'ora è tarda, e finisco perciò, convinto che la Camera apprezzerà le ragioni da me enunciate, e vorrà prendere la mia proposta in considerazione e quindi adottarla.

PRESIDENTE. Chi intende appoggiare questi emen-

damenti o contro-progetto del deputato Salaris, sorga. (Sono appoggiati.)

Ha facoltà di parlare il deputato Avezzana.

AVEZZANA. Non ho voluto lasciar passare questa discussione così importante senza dire in proposito qualche parola.

Concorro nell'idea che tutti gl'Italiani debbano essere ammessi al godimento dei diritti civili e politici nel modo il più largo che fare si possa. Dal momento che ho avuto l'uso di ragione ho sempre creduto che fossero miei concittadini tutti quelli che erano nati in qualunque parte della Penisola o delle isole italiane. Non ho mai fatto, dacchè vivo, distinzione fra le varie parti d'Italia, ed ho sempre assistito coi mezzi miei e coi miei consigli e trattato come un fratello l'Italiano che a me si presentava, facendo sempre astrazione dalla sua provincia d'origine. Questi sono i principii che mi hanno governato sino al presente e che non abbandonerò mai.

A questo riguardo vado più lungi di quel che si propone.

Credo che il benessere delle nazioni sia opera delle popolazioni; quindi quanto più numerosa sarà la popolazione, tanto più felici e forti saremo. Per ciò credo che non faccia molto onore a questo Parlamento ed al regno d'Italia l'aver sino al giorno d'oggi trascurato di sancire questa misura che la giustizia non meno che la filantropia suggeriscono.

Io vado più lungi e voglio aprire le porte al mondo intero. (*Oh! oh! — Ilarità*) Venite pure, venite a fertilizzare le nostre terre, noi vi apriamo le porte, noi, ovunque siate nati, vi consideriamo come simili in tutto a noi.

Signori, questo sarebbe il principio che io vorrei proclamato.

Voi vedete quanto lontano io vada, e come per conseguenza non possa esitare ad aprire le porte a questi nostri concittadini che soffrono ancora il martirio sotto barbari tiranni.

Disgraziatamente una difficoltà verrà in campo, io la vedo e la sento.

Questa difficoltà riflette i sussidi, la posizione materiale di coloro che generosamente lasciarono le loro case, il benessere di cui potevano godere in seno alle loro famiglie, ogni cosa per amore di libertà, e si ricoverarono fra noi col pensiero di cooperare alla liberazione della loro patria.

Ora, onde ovviare a questa difficoltà, io proporrei un rimedio che potrebbe essere accettato da un Governo che fosse fermo, forte, che guardasse solamente alla giustizia, e di nessuno temesse.

Io ammetterei la proposta del deputato Cairoli, e in pari tempo a questi nostri concittadini che lasciano le loro famiglie, tratti da amore di libertà, direi: amici, l'uomo bisogna che si renda capace di difendersi. Bisogna che ciascuno si renda utile nel luogo dove vive. Nessuno può star ozioso. Il principio del benessere nel mondo è il lavoro. Ciascuno deve essere occupato

colla mente e colle braccia, non vi deve essere alcuno ozioso.

Quindi ai giovani, ai robusti, direi: vi sono depositi dove si formano corpi d'armati.

Or, io spero (e quest'appello vorrei fare lasciando libera la loro volontà), non vi rifiuterete d'entrarvi.

Rendetevi abili, famigliarizzatevi colle armi, e preparatevi ad essere forti cooperatori al momento della riscossa, quando potremo portare i nostri passi a San Marco ed al Campidoglio. Io sono sicuro che la brava gioventù italiana non si rifiuterà a questo invito, a questo dovere sacrosanto, e chi rifiutasse sarebbe dai suoi stessi compagni respinto.

Riguardo agli inabili al lavoro la società deve pensarci; e, come già si disse, sono danneggiati politici, cui dovremo assicurare l'esistenza e il benessere. Io spero che oggi voteremo questa legge il cui eco si farà sentire molto lontano.

PRESIDENTE. Avverto che il deputato Mancini ha portato qualche variazione nella sua proposta: questa sarà domani distribuita colle altre come fu emendata.

Tutti i vari emendamenti che vennero oggi proposti e comunicati alla Camera sono stati già consegnati in gran parte alla tipografia. Saranno stampati di questa sera stessa, e consegnati alla Commissione, la quale perciò è pregata di volersi riunire questa sera per esaminarli.

BOTTERO. La Commissione si riserva di dare il suo parere, e di dire domani se li accetta o no.

Voci. S'intende.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Camera che qualora domani, dopo la votazione di questa legge si avesse ancora un piccolo ritaglio di tempo, parrebbe forse inopportuno entrare per una mezz'ora nella discussione del bilancio degli esteri; e quindi sarebbe meglio mettere in discussione due progetti di legge di minore importanza che probabilmente non daranno luogo a discussione, e che pure sono urgenti. Sarebbero questi due:

1° Maggiori spese pel censimento della popolazione del regno;

2° Cessione della salina di Volterra. (*Segni di assenso*)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Al tocco:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla cittadinanza agli emigrati delle provincie italiane non ancora unite al regno.

Discussione dei progetti di legge:

2° Maggiore spesa pel censimento della popolazione del regno;

3° Cessione della salina di Volterra;

4° Bilancio del Ministero dell'estero per l'anno corrente;

4° Istituzione del credito fondiario.

Alle otto di sera:

Relazione di petizioni riguardanti la Polonia.